

ACCORDO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA
LA COMUNITÀ EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DEL CILE,
DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati gli "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la "Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL CILE, in seguito denominata "Cile",

dall'altra,

CONSIDERANDO i tradizionali legami tra le Parti e con particolare riferimento a quanto segue:

- il patrimonio culturale comune e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;
- il pieno rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite;
- l'importanza che attribuiscono ai principi dello Stato di diritto e del buon governo;

- la necessità di promuovere il progresso economico e sociale per i loro popoli tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente;
- l'opportunità di ampliare il quadro delle relazioni tra l'integrazione regionale dell'Unione europea e dell'America latina onde contribuire a un'associazione strategica tra le due regioni conformemente alla dichiarazione adottata dai capi di Stato e di governo dell'America latina, dei Caraibi e dell'Unione europea in occasione del vertice tenutosi a Rio de Janeiro il 28 giugno 1999;
- l'esigenza di intensificare il loro dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse istituito dalla dichiarazione comune appartenente all'accordo quadro di cooperazione tra le Parti del 21 giugno 1996, in seguito denominato "accordo quadro di cooperazione";
- l'importanza attribuita dalle Parti
 - = al coordinamento delle rispettive posizioni e all'avvio di iniziative comuni nei consessi internazionali appropriati;
 - = ai principi e ai valori enunciati nella dichiarazione finale del vertice mondiale sullo sviluppo sociale tenutosi a Copenaghen nel marzo 1995;

- = ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale, in particolare l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e la necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;
- = alla lotta contro tutte le forme di terrorismo e l'impegno di creare strumenti internazionali efficaci per garantirne l'eliminazione;
- l'opportunità di un dialogo culturale per arrivare a una migliore comprensione tra le Parti, rinsaldando in tal modo i vincoli tradizionali, culturali e naturali tra i loro cittadini;
- l'importanza dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Cile del 20 dicembre 1990 e dell'accordo quadro di cooperazione per promuovere l'applicazione dei processi e dei principi suddetti,

LE PARTI HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI

TITOLO I

NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

ARTICOLO 1

Principi

1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, e il principio dello stato di diritto sono alla base delle politiche interne ed estere delle Parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.
2. Il presente accordo viene applicato in modo da promuovere lo sviluppo socioeconomico sostenibile e un'equa distribuzione dei benefici dell'associazione.
3. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono al principio del buon governo.

ARTICOLO 2

Obiettivi e ambito di applicazione

1. Il presente accordo istituisce un'associazione politica ed economica tra le Parti imperniata sulla reciprocità, sulla comunanza d'interessi e sull'approfondimento delle relazioni in tutti i settori di applicazione.
2. Questo processo di associazione intensificherà le relazioni e la cooperazione tra le Parti avvalendosi degli organi creati dal presente accordo.
3. Il presente accordo, che riguarda questioni politiche, commerciali, economiche, finanziarie, scientifiche, tecnologiche, sociali, culturali e inerenti alla cooperazione, può essere esteso ad altri settori concordati tra le Parti.
4. Conformemente agli obiettivi suddetti, il presente accordo si prefigge:
 - a) di intensificare il dialogo politico sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse attraverso riunioni a diversi livelli;
 - b) di rafforzare la cooperazione a livello politico, commerciale, economico, finanziario, scientifico, tecnologico, sociale, culturale e di cooperazione, nonché in altri settori di reciproco interesse;

- c) di aumentare il coinvolgimento di ciascuna Parte nei programmi quadro, nei programmi specifici e nelle altre attività dell'altra Parte, compatibilmente con le procedure interne di ciascuna Parte che disciplinano l'accesso ai programmi e alle attività in questione, ai sensi della parte III; e
- d) di ampliare e di diversificare le relazioni commerciali bilaterali tra le Parti conformemente alle disposizioni dell'OMC e agli obiettivi e alle disposizioni specifici di cui alla parte IV.

TITOLO II

QUADRO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 3

Consiglio di associazione

1. È istituito un Consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale a intervalli regolari, non superiori a due anni. Possono tenersi riunioni straordinarie, con l'accordo di entrambe le Parti, ogniqualvolta lo richiedano le circostanze.
2. Il Consiglio di associazione esamina tutti i problemi di rilievo inerenti all'applicazione del presente accordo, nonché tutte le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse.

3. Il Consiglio di associazione esamina altresì le proposte e le raccomandazioni delle Parti volte a migliorare il presente accordo.

ARTICOLO 4

Composizione e regolamento interno

1. Il Consiglio di associazione è composto dal presidente del Consiglio dell'Unione europea, assistito dal Segretario Generale/dall'Alto Rappresentante, dalla presidenza successiva, da altri membri del Consiglio dell'Unione europea o dai loro rappresentanti e da membri della Commissione europea, da una parte, e dal ministro degli esteri cileno, dall'altra.
2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e dal ministro degli esteri cileno, conformemente al suo regolamento interno.

ARTICOLO 5

Potere decisionale

1. Per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi previsti.
2. Dette decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro applicazione conformemente alle rispettive norme interne.
3. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni appropriate.
4. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di concerto fra le Parti.

ARTICOLO 6

Comitato di associazione

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un Comitato di associazione composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da rappresentanti del governo del Cile, generalmente alti funzionari, dall'altra.

2. Il Comitato di associazione è responsabile dell'attuazione generale del presente accordo.
3. Il Consiglio di associazione stabilisce il regolamento interno del Comitato di associazione.
4. Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze. In tal caso, le decisioni del Comitato di associazione vengono prese a norma dell'articolo 5.
5. Il Comitato di associazione si riunisce di norma una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in Cile, per un riesame globale dell'attuazione del presente accordo. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono concordati in precedenza dalle Parti. Su richiesta di una delle Parti possono essere indette, di comune accordo, riunioni straordinarie. Il Comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna delle Parti.

ARTICOLO 7

Comitati speciali

1. Il Consiglio di associazione è assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, dai comitati speciali istituiti a norma del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione può decidere di creare qualsiasi tipo di comitato speciale.

3. Il regolamento interno adottato dal Consiglio di associazione stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento dei comitati suddetti, sempreché non figurino nel presente accordo.

ARTICOLO 8

Dialogo politico

Il dialogo politico tra le Parti avviene nel quadro definito alla parte II.

ARTICOLO 9

Comitato parlamentare di associazione

1. È istituito un comitato parlamentare di associazione, dove i membri del Parlamento europeo e del Congresso nazionale cileno (*Congreso Nacional de Chile*) si riuniranno per scambiare opinioni. Il comitato stabilisce la frequenza delle sue riunioni.
2. Il comitato parlamentare di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Congresso nazionale cileno.
3. Il comitato parlamentare di associazione stabilisce il suo regolamento interno.

4. Il comitato parlamentare di associazione è presieduto, a turno, da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante del Congresso nazionale cileno, ai sensi delle disposizioni che devono essere previste nel suo regolamento interno.
5. Il comitato parlamentare di associazione può chiedere al Consiglio di associazione informazioni pertinenti sull'attuazione del presente accordo e il Consiglio di associazione fornisce al comitato le informazioni richieste.
6. Il comitato parlamentare di associazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione.
7. Il comitato parlamentare di associazione può fare raccomandazioni al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 10

Comitato consultivo misto

1. È istituito un comitato consultivo misto incaricato di assistere il Consiglio di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le varie organizzazioni economiche e sociali della società civile nell'Unione europea e in Cile. Il dialogo e la cooperazione riguarderanno tutti gli aspetti economici e sociali delle relazioni tra la Comunità e il Cile inerenti all'attuazione del presente accordo. Il comitato può pronunciarsi sulle questioni sollevate in quest'ambito.

2. Il comitato consultivo misto è composto da un numero identico di membri del Comitato economico e sociale dell'Unione europea e della corrispondente istituzione della Repubblica del Cile che si occupa delle questioni economiche e sociali.
3. Il comitato consultivo misto svolge le sue attività su consultazione del Consiglio di associazione oppure, al fine di promuovere il dialogo tra i diversi rappresentanti economici e sociali, di sua iniziativa.
4. Il comitato consultivo misto adotta il suo regolamento interno.

ARTICOLO 11

Società civile

Le Parti promuovono inoltre riunioni periodiche tra i rappresentanti delle società civili dell'Unione europea e del Cile, compresi gli ambienti accademici e le parti sociali ed economiche e le organizzazioni non governative, onde informarli dell'attuazione del presente accordo e tener conto dei loro suggerimenti volti a migliorarla.

PARTE II

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 12

Obiettivi

1. Le Parti decidono di intensificare e di approfondire il dialogo politico sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, nell'intento di consolidare l'associazione istituita dal presente accordo.
2. Il dialogo politico tra le Parti mira principalmente a promuovere, a divulgare, a sviluppare e a tutelare valori democratici quali il rispetto dei diritti umani, la libertà dell'individuo e i principi dello stato di diritto, alla base di una società democratica.
3. A tal fine, le Parti discutono e si scambiano informazioni sulle iniziative comuni riguardanti tutte le questioni di reciproco interesse e le altre questioni internazionali onde realizzare obiettivi comuni, riguardanti in particolare la sicurezza, la stabilità, la democrazia e lo sviluppo regionale.

ARTICOLO 13

Meccanismi

1. Le Parti decidono che il dialogo politico consisterà in:
 - a) riunioni periodiche tra i capi di Stato e di governo;
 - b) riunioni periodiche tra i ministri degli Esteri;
 - c) riunioni tra altri ministri per discutere delle questioni di comune interesse, quando le Parti lo ritengono utile per rinsaldare le loro relazioni;
 - d) riunioni annuali tra alti funzionari di entrambe le Parti.
2. Le Parti stabiliscono le procedure da seguire per le suddette riunioni.
3. Le riunioni periodiche dei ministri degli Esteri di cui al paragrafo 1, lettera b) si svolgono nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'articolo 3 o in consessi equivalenti concordati tra le Parti.
4. Le Parti sfruttano appieno anche i canali diplomatici.

ARTICOLO 14

Cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza

Le Parti coordinano per quanto possibile le rispettive posizioni, avviano iniziative comuni nei consessi internazionali appropriati e collaborano in materia di politica estera e di sicurezza.

ARTICOLO 15

Cooperazione per la lotta al terrorismo

Le Parti decidono di collaborare per combattere il terrorismo conformemente alle convenzioni internazionali e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, in particolare:

- a) applicando pienamente la risoluzione 1373 e le altre risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le convenzioni internazionali e gli strumenti pertinenti;
- b) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
- c) scambiando opinioni sui mezzi e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, compresi gli aspetti tecnici e la formazione, e scambiando le esperienze acquisite in materia di prevenzione.

PARTE III

COOPERAZIONE

ARTICOLO 16

Obiettivi generali

1. Le Parti collaborano strettamente al fine di:
 - a) migliorare la capacità istituzionale per sostenere la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
 - b) promuovere lo sviluppo sociale, che dovrebbe procedere di pari passo con lo sviluppo economico e la tutela dell'ambiente. Le Parti privilegiano in particolare il rispetto dei diritti sociali di base;
 - c) favorire le sinergie produttive, creare nuove possibilità di commercio e di investimenti e promuovere la competitività e l'innovazione;
 - d) intensificare e approfondire le azioni di cooperazione tenendo conto dell'associazione fra le Parti.
2. Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione economica, finanziaria e tecnica per il conseguimento degli obiettivi e l'applicazione dei principi contenuti nel presente accordo.

TITOLO I

COOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 17

Cooperazione industriale

1. La cooperazione industriale sostiene e promuove le misure di politica industriale atte a sviluppare e a consolidare le iniziative prese dalle Parti a favore di un'impostazione dinamica, integrata e decentrata per la gestione della cooperazione industriale, onde creare un contesto favorevole per tener conto degli interessi di entrambe.

 2. Si cerca in particolare di:
 - a) favorire i contatti tra gli operatori economici delle Parti al fine di individuare i settori di comune interesse, specie per quanto riguarda la cooperazione industriale, i trasferimenti di tecnologia, il commercio e gli investimenti;

 - b) promuovere e intensificare il dialogo e gli scambi di esperienze tra le reti di operatori economici europei e cileni;

 - c) promuovere i progetti di cooperazione industriale, compresi quelli derivanti dal processo di privatizzazione e/o di apertura dell'economia cilena, creando ad esempio i tipi di infrastrutture finanziati dagli investimenti europei nell'ambito della cooperazione industriale tra le imprese;
- e

- d) promuovere l'innovazione, la diversificazione, la modernizzazione, lo sviluppo e la qualità dei prodotti nel settore delle imprese.

ARTICOLO 18

Cooperazione in materia di standard, normative tecniche e procedure di valutazione della conformità

1. La cooperazione in materia di standard, normative tecniche e valutazione della conformità è fondamentale per evitare e ridurre gli ostacoli tecnici al commercio e garantire il buon funzionamento della liberalizzazione degli scambi di cui alla parte IV, titolo II.
2. La cooperazione fra le Parti è incentrata sui seguenti aspetti:
 - a) cooperazione normativa;
 - b) compatibilità delle normative tecniche con gli standard internazionali e europei; e
 - c) assistenza tecnica per creare una rete di organismi di valutazione della conformità su basi non discriminatorie.

3. Concretamente, le Parti collaborano per:
 - a) promuovere le misure volte a colmare il divario tra le Parti in materia di valutazione della conformità e di standardizzazione;
 - b) fornirsi reciprocamente un sostegno organizzativo per agevolare la creazione di reti e organismi regionali, nonché migliorare il coordinamento delle politiche volte a promuovere un'impostazione comune nei confronti degli standard internazionali e regionali, delle normative tecniche analoghe e delle procedure di valutazione della conformità; e
 - c) incentivare tutte le misure volte a migliorare la convergenza e la compatibilità tra i rispettivi sistemi delle Parti nei settori suddetti, comprese la trasparenza, le buone pratiche normative e la promozione delle norme di qualità per i prodotti e le pratiche commerciali.

ARTICOLO 19

Cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese

1. Le Parti collaborano al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI).
2. La cooperazione può assumere diverse forme:
 - a) assistenza tecnica;

- b) conferenze, seminari, ricerca delle possibilità industriali e tecniche, partecipazione alle tavole rotonde e alle fiere generali e settoriali;
- c) promozione dei contatti tra gli operatori economici incoraggiando i coinvestimenti e la costituzione di joint venture e di reti d'informazione mediante i programmi orizzontali esistenti;
- d) agevolazione dell'accesso ai finanziamenti, informazione e promozione dell'innovazione.

ARTICOLO 20

Cooperazione nel settore dei servizi

Conformemente all'accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi ("GATS") e nei limiti delle rispettive competenze, le Parti promuovono e intensificano la cooperazione perché rifletta la sempre maggiore importanza dei servizi nello sviluppo e nella crescita delle loro economie. Viene intensificata la cooperazione volta a promuovere l'incremento e la diversificazione della produttività e la competitività del terziario cileno. Le Parti individuano i settori su cui si concentrerà la cooperazione, nonché i mezzi disponibili a tale scopo. Le PMI beneficiano direttamente delle attività previste, che ne agevolano l'accesso alle fonti di capitali e alle tecnologie di mercato. A tale riguardo, va rivolta particolare attenzione alla promozione degli scambi tra le Parti e i paesi terzi.

ARTICOLO 21

Promozione degli investimenti

1. Le Parti collaborano per mantenere, nell'ambito delle rispettive competenze, un contesto stabile e favorevole agli investimenti reciprocamente vantaggiosi.
2. La cooperazione in questo settore prevede, tra l'altro:
 - a) la creazione di meccanismi di informazione, identificazione e divulgazione delle norme e delle possibilità d'investimento;
 - b) la creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, eventualmente attraverso la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e il Cile volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;
 - c) l'inserimento dell'assistenza tecnica tra le attività di formazione per gli enti pubblici delle Parti che si occupano di questo settore;
 - d) l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative.

ARTICOLO 22

Cooperazione nel settore dell'energia

1. La cooperazione tra le Parti mira a consolidare le loro relazioni economiche in settori chiave quali l'idroelettricità, il petrolio e il gas, le energie rinnovabili, le tecnologie di risparmio energetico e l'elettrificazione rurale.
2. Fra gli obiettivi della cooperazione figurano:
 - a) scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, anche attraverso lo sviluppo delle banche dati tra gli operatori economici delle Parti, la formazione e l'organizzazione di riunioni;
 - b) i trasferimenti di tecnologia;
 - c) studi preliminari, analisi comparative e attuazione di programmi ad opera delle istituzioni di entrambe le Parti;
 - d) partecipazione di operatori pubblici e privati di entrambe le regioni a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali, comprese le reti con altri paesi della regione;
 - e) conclusione di opportuni accordi specifici in settori chiave di comune interesse;
 - f) sostegno alle istituzioni cilene responsabili delle questioni relative all'energia e della definizione della politica in questo settore.

ARTICOLO 23

Trasporti

1. La cooperazione nel settore mira principalmente a ristrutturare e a modernizzare i sistemi di trasporto cileni e a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci nonché l'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, ferroviari e stradali, perfezionandone la gestione in termini operativi e amministrativi e promuovendo migliori standard operativi.

2. La cooperazione avviene mediante:
 - a) scambi di informazioni sulle politiche delle Parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani e l'interconnessione/interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché su altri temi di comune interesse;

 - b) programmi di formazione su questioni economiche, legislative e tecniche destinati agli operatori economici e ai responsabili delle pubbliche amministrazioni;

 - c) progetti di cooperazione per il trasferimento della tecnologia europea nel sistema mondiale di navigazione via satellite e centri di trasporti pubblici urbani.

ARTICOLO 24

Cooperazione nei settori agricolo e rurale; misure sanitarie e fitosanitarie

1. Le Parti collaborano per sostenere e incentivare misure di politica agricola tali da favorire l'agricoltura sostenibile e lo sviluppo agricolo e rurale.
2. La cooperazione riguarda prevalentemente l'acquisizione di capacità, le infrastrutture e il trasferimento di tecnologie attraverso:
 - a) progetti specifici a sostegno delle misure sanitarie, fitosanitarie, ambientali e relative alla qualità dei prodotti alimentari, tenendo conto della legislazione applicabile a entrambe le Parti, nonché delle norme dell'OMC e delle altre organizzazioni internazionali competenti;
 - b) la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli;
 - c) gli scambi di informazioni, anche sulle politiche agricole delle Parti;
 - d) assistenza tecnica per migliorare la produttività e scambi di tecnologie colturali alternative;

- e) esperimenti scientifici e tecnologici;
- f) misure volte a migliorare la qualità dei prodotti agricoli e a sostenere le attività di promozione commerciale;
- g) assistenza tecnica per potenziare i sistemi di controllo sanitario e fitosanitario onde promuovere il più possibile l'equivalenza e gli accordi di reciproco riconoscimento.

ARTICOLO 25

Pesca

1. Considerata l'importanza della politica della pesca per le loro relazioni, le Parti si impegnano ad intensificare la collaborazione economica e tecnica onde concludere, eventualmente, accordi bilaterali e/o multilaterali sulla pesca d'altura.
2. Le Parti sottolineano inoltre l'importanza che attribuiscono all'adempimento degli impegni reciproci specificati nell'accordo firmato il 25 gennaio 2001.

ARTICOLO 26

Cooperazione doganale

1. Le Parti promuovono e agevolano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 79, in particolare la semplificazione delle procedure doganali onde facilitare il commercio legittimo pur mantenendo le loro facoltà di controllo.
2. Fatta salva la cooperazione istituita dal presente accordo, le autorità amministrative delle Parti si prestano reciprocamente assistenza nel settore doganale conformemente al protocollo del 13 giugno 2001 dell'accordo quadro di cooperazione sull'assistenza reciproca nel settore doganale.
3. La cooperazione prevede, tra l'altro:
 - a) la fornitura di assistenza tecnica, compresa l'organizzazione di opportuni seminari e tirocini;
 - b) lo sviluppo e la condivisione delle pratiche migliori;
 - c) il perfezionamento e la semplificazione degli aspetti doganali riguardanti l'accesso delle merci al mercato, le norme di origine e le procedure doganali connesse.

ARTICOLO 27

Cooperazione nel settore statistico

1. L'obiettivo principale delle Parti è il ravvicinamento dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori che possono prestarsi a un trattamento statistico.
2. La cooperazione è incentrata:
 - a) sull'omologazione dei metodi statistici delle Parti per ottenere indicatori comparabili;
 - b) sugli scambi scientifici e tecnologici con gli istituti statistici degli Stati membri dell'Unione europea e con Eurostat;
 - c) sulla ricerca statistica finalizzata all'elaborazione di metodi comuni per la raccolta, l'analisi e l'interpretazione dei dati;
 - d) sull'organizzazione di seminari e gruppi di lavoro; e
 - e) su programmi di formazione nel settore statistico a cui partecipano anche altri paesi della regione.

ARTICOLO 28

Cooperazione nel settore ambientale

1. Le Parti collaborano per tutelare e migliorare l'ambiente, impedire la contaminazione e il degrado delle risorse naturali e degli ecosistemi e promuoverne un uso razionale ai fini di uno sviluppo sostenibile.
2. In tale contesto, ci si concentra sui seguenti aspetti:
 - a) nesso tra povertà e ambiente;
 - b) impatto ambientale delle attività economiche;
 - c) problemi ambientali e uso dei terreni;
 - d) progetti volti a rafforzare le strutture e le politiche ambientali cilene;
 - e) scambi di informazioni, di tecnologia e di esperienze sulle norme e sui modelli ambientali, formazione e istruzione;
 - f) educazione e formazione ambientale per sensibilizzare maggiormente i cittadini; e
 - g) assistenza tecnica e avvio di programmi comuni di ricerca.

ARTICOLO 29

Tutela dei consumatori

Le Parti collaborano per rendere compatibili i loro programmi di tutela dei consumatori, cercando in particolare di:

- a) rendere più compatibile la legislazione sui consumatori onde eliminare gli ostacoli agli scambi;
- b) creare, sviluppare e collegare sistemi di informazione reciproca sulle merci pericolose (sistemi di allarme rapido);
- c) promuovere gli scambi di informazioni e di esperti, nonché la collaborazione tra gli organismi delle Parti che si occupano dei consumatori;
- d) avviare progetti di formazione e assistenza tecnica.

ARTICOLO 30

Protezione dei dati

1. Le Parti convengono di collaborare per tutelare i dati personali onde migliorare il livello di protezione ed evitare gli ostacoli agli scambi che richiedono trasferimenti di dati personali.

2. La cooperazione per la tutela dei dati personali potrà comprendere assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di esperti, nonché programmi e progetti comuni.

ARTICOLO 31

Dialogo macroeconomico

1. Le Parti promuovono gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e tendenze macroeconomiche, nonché gli scambi di esperienze per quanto riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche nel contesto dell'integrazione regionale.

2. A tal fine, le Parti cercano di approfondire il dialogo sulle questioni economiche tra le rispettive autorità affinché si scambino idee e opinioni sui seguenti aspetti:

- a) stabilizzazione macroeconomica;
- b) consolidamento delle finanze pubbliche;
- c) politica tributaria;
- d) politica monetaria;
- e) politica e normativa finanziaria;

- f) integrazione finanziaria e apertura del conto capitale;
- g) politica dei tassi di cambio;
- h) architettura finanziaria internazionale e riforma del sistema monetario internazionale;
- i) coordinamento della politica macroeconomica.

3. I metodi di attuazione di tale cooperazione includono:

- a) riunioni tra le autorità competenti in materia macroeconomica;
- b) seminari e conferenze;
- c) formazione, su richiesta;
- d) studi sulle questioni di comune interesse.

ARTICOLO 32

Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti decidono di collaborare, secondo le rispettive capacità, per quanto riguarda la pratica, la promozione, la divulgazione, la razionalizzazione, la gestione, l'armonizzazione, la tutela e l'effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, la prevenzione degli abusi in questo campo, la lotta alla contraffazione e alla pirateria, la creazione e il potenziamento delle organizzazioni nazionali per il controllo e la protezione di tali diritti.

2. La cooperazione tecnica può essere incentrata su una o più attività tra quelle sottoelencate:
 - a) consulenza legislativa: osservazioni sui disegni di legge riguardanti le disposizioni generali e i principi di base delle convenzioni internazionali elencate nell'articolo 170, i diritti d'autore e i diritti connessi, i marchi commerciali, le indicazioni geografiche, le denominazioni tradizionali o le menzioni complementari di qualità, i disegni industriali, i brevetti, gli schemi (topografie) dei circuiti integrati, la tutela delle informazioni riservate, il controllo delle prassi anticoncorrenziali nelle licenze contrattuali, l'applicazione e gli altri aspetti connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

 - b) consigli su come organizzare le infrastrutture amministrative, quali gli uffici brevetti e le società di riscossione;

 - c) formazione alle tecniche di gestione dei diritti di proprietà intellettuale;

- d) formazione specifica dei giudici, dei funzionari doganali e degli agenti di polizia per un'applicazione più efficace delle leggi; e
- e) sensibilizzazione del settore privato e della società civile.

ARTICOLO 33

Commesse pubbliche

Le Parti collaborano per fornire assistenza tecnica sulle questioni attinenti alle commesse pubbliche, specialmente a livello comunale.

ARTICOLO 34

Cooperazione in materia di turismo

1. Le Parti intensificano la cooperazione per sviluppare il turismo.
2. Tale cooperazione è incentrata sui seguenti aspetti:
 - a) progetti volti a creare e a consolidare prodotti e servizi turistici di comune interesse o che attirano mercati di comune interesse;
 - b) consolidamento di flussi turistici di ampia portata;

- c) rafforzamento dei canali di promozione del turismo;
- d) formazione nel settore turistico;
- e) assistenza tecnica e progetti pilota per sviluppare il turismo di speciale interesse;
- f) scambi di informazioni sulla promozione del turismo, pianificazione integrale delle destinazioni turistiche e qualità dei servizi;
- g) uso degli strumenti promozionali per sviluppare il turismo a livello locale.

ARTICOLO 35

Cooperazione nel settore minerario

Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione nel settore minerario, per lo più attraverso accordi volti a:

- a) favorire gli scambi di informazioni e di esperienze per quanto riguarda l'applicazione di tecnologie pulite nei processi produttivi minerari;
- b) incentivare le iniziative scientifiche e tecnologiche nel settore minerario.

TITOLO II

SCIENZA, TECNOLOGIE E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

ARTICOLO 36

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. La cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, attuata nell'interesse di entrambe le Parti e compatibilmente con le loro politiche, in particolare per quanto concerne le norme relative ai diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca, prevede:
 - a) un dialogo politico, scambi di informazioni e di esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale, in ispecie per l'attuazione di politiche e programmi ad hoc;
 - b) l'avvio di relazioni durature tra gli ambienti scientifici delle Parti; e
 - c) l'intensificazione delle attività volte a promuovere i contatti, l'innovazione e i trasferimenti tecnologici tra partner europei e cileni.

2. Si cerca in particolar modo di creare un potenziale umano che costituisca una solida base a lungo termine dell'eccellenza scientifica e tecnologica, nonché di instaurare contatti permanenti tra gli ambienti scientifici e tecnologici a livello nazionale e regionale.

3. È opportuno promuovere le seguenti forme di cooperazione:
 - a) progetti congiunti di ricerca in settori comuni, eventualmente con l'attiva partecipazione delle imprese;
 - b) scambi di scienziati onde promuovere la ricerca, la preparazione dei progetti e la formazione ad alto livello;
 - c) incontri fra scienziati di entrambe le Parti per favorire gli scambi di informazioni, l'interazione e l'individuazione dei settori comuni di ricerca;
 - d) promozione delle attività connesse alle previsioni scientifiche e tecnologiche, che contribuiscono allo sviluppo a lungo termine di entrambe le Parti;
 - e) sviluppo dei contatti tra settore pubblico e settore privato.
4. Si promuovono inoltre la valutazione delle iniziative comuni e la divulgazione dei risultati.
5. Sono associati alla cooperazione, secondo le debite modalità, gli istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca e i settori produttivi delle Parti, in particolare le PMI.
6. Le Parti favoriscono la partecipazione dei rispettivi organismi ai loro programmi scientifici e tecnologici per raggiungere un'eccellenza scientifica reciprocamente vantaggiosa ai sensi delle rispettive disposizioni che disciplinano la partecipazione degli organismi giuridici dei paesi terzi.

ARTICOLO 37

Società dell'informazione, tecnologia dell'informazione e telecomunicazioni

1. Le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un settore chiave della società moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, nonché per il passaggio armonioso alla società dell'informazione.
2. La cooperazione in questo settore favorisce in particolare:
 - a) il dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione, comprese la promozione e la sorveglianza della nuova società dell'informazione;
 - b) la cooperazione sugli aspetti normativi e politici delle telecomunicazioni;
 - c) gli scambi di informazioni sulle norme, la valutazione della conformità e l'omologazione;
 - d) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - e) i progetti comuni di ricerca sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i progetti pilota riguardanti le applicazioni della società dell'informazione;
 - f) la promozione degli scambi e la formazione degli specialisti, specialmente i giovani; e
 - g) gli scambi e la diffusione dell'esperienza acquisita con le iniziative pubbliche che applicano le tecnologie dell'informazione nei contatti con la società.

TITOLO III

CULTURA, ISTRUZIONE E MEZZI AUDIOVISIVI

ARTICOLO 38

Istruzione e formazione

1. Le Parti danno un considerevole sostegno, nei limiti delle rispettive competenze, all'istruzione prescolare, elementare, media e superiore, alla formazione professionale e all'apprendimento permanente, specie per quanto riguarda le categorie sociali vulnerabili, quali i disabili, le minoranze etniche e le persone poverissime.
2. Si rivolge particolare attenzione ai programmi decentrati volti ad instaurare contatti permanenti tra organismi specializzati di entrambe le Parti e a favorire gli scambi di esperienze e di risorse tecniche, nonché la mobilità degli studenti.

ARTICOLO 39

Cooperazione nel settore audiovisivo

Le Parti decidono di promuovere la cooperazione in questo settore, in particolare attraverso programmi di formazione sui mezzi audiovisivi e di comunicazione comprendenti attività di coproduzione, formazione, sviluppo e distribuzione.

ARTICOLO 40

Scambi di informazioni e cooperazione culturale

1. Considerati gli strettissimi vincoli culturali che uniscono le Parti, occorre intensificare la cooperazione in questo settore, estendendola anche ai mezzi d'informazione e di comunicazione.
2. Il presente articolo intende promuovere gli scambi di informazioni e la cooperazione culturale tra le Parti, tenendo conto dei programmi bilaterali degli Stati membri.
3. Si rivolge particolare attenzione alla promozione di attività comuni in diversi settori, quali la stampa, il cinema e la televisione, e agli scambi di giovani.
4. Tale cooperazione può riguardare, in particolare, i seguenti settori:
 - a) programmi d'informazione reciproca;
 - b) traduzione di opere letterarie;
 - c) conservazione e restauro del patrimonio nazionale;
 - d) formazione;
 - e) manifestazioni culturali;

- f) promozione della cultura locale;
- g) gestione e produzione culturale;
- h) altri settori.

TITOLO IV

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

ARTICOLO 41

Pubblica amministrazione

1. La cooperazione in questo settore, finalizzata alla modernizzazione e al decentramento della pubblica amministrazione, cerca di migliorare l'efficienza organizzativa dell'intero sistema (quadro legislativo e istituzionale), ispirandosi alle pratiche migliori di entrambe le Parti.
2. La cooperazione può comprendere programmi di vari tipi:
 - a) modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione;
 - b) decentramento e potenziamento del governo regionale e locale;

- c) rafforzamento della società civile e integrazione della stessa nella definizione delle politiche pubbliche;
- d) programmi per la creazione di posti di lavoro e la formazione professionale;
- e) progetti relativi alla gestione e all'amministrazione dei servizi sociali;
- f) progetti di sviluppo, alloggi rurali o gestione del suolo;
- g) programmi relativi alla sanità e all'istruzione elementare;
- h) sostegno alle iniziative di base della società civile;
- i) tutti gli altri programmi e progetti che contribuiscono a ridurre la povertà creando imprese e posti di lavoro; e
- j) promozione della cultura e delle sue diverse manifestazioni; rafforzamento delle identità culturali.

3. La cooperazione in materia prevede:

- a) un'assistenza tecnica agli organismi cileni incaricati di definire e attuare le politiche, anche mediante contatti tra il personale delle istituzioni europee e cilene;
- b) scambi regolari di informazioni in tutte le forme appropriate, comprese le reti informatiche, tutelando i dati personali in tutti i settori dove vengono scambiati;

- c) trasferimenti di know-how;
- d) studi preliminari e realizzazione di progetti congiunti che comportano un contributo finanziario paragonabile; e
- e) formazione e sostegno organizzativo.

ARTICOLO 42

Cooperazione interistituzionale

1. La cooperazione interistituzionale tra le Parti mira ad intensificare i contatti tra le istituzioni competenti.
2. La parte III del presente accordo intende quindi favorire gli incontri periodici tra dette istituzioni. La cooperazione si svolge su basi per quanto possibile ampie e comprende:
 - a) tutte le misure atte a promuovere gli scambi regolari di informazioni, anche mediante la creazione congiunta di reti di comunicazione informatizzate;
 - b) consulenze e formazione; e
 - c) trasferimenti di know-how.
3. Le Parti possono includere, di comune accordo, altri settori d'intervento.

TITOLO V

COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE

ARTICOLO 43

Dialogo sociale

Le Parti riconoscono che:

- a) occorre promuovere la partecipazione delle parti sociali per quanto riguarda le condizioni di vita e l'integrazione nella società;
- b) si tiene conto soprattutto della necessità di eliminare le disparità di trattamento per i cittadini di una Parte che risiedono legalmente nel territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 44

Cooperazione nel settore sociale

1. Le Parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico. Si privilegiano la creazione di posti di lavoro e il rispetto dei diritti sociali fondamentali, in particolare mediante la promozione delle convenzioni OIL in materia riguardanti questioni quali la libertà di associazione, il diritto di negoziato collettivo e la non discriminazione, l'abolizione del lavoro forzato e minorile e la parità di trattamento tra uomini e donne.

2. La cooperazione può essere estesa a tutti i settori che interessino le Parti.
3. Le misure adottate in questo campo possono essere coordinate con quelle degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali competenti.
4. Le Parti privilegiano le misure volte a:
 - a) promuovere lo sviluppo umano, ridurre la povertà e combattere l'esclusione sociale attraverso progetti innovativi e riproducibili che coinvolgano le categorie sociali vulnerabili ed emarginate, in particolare le famiglie a basso reddito e i disabili;
 - b) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, nonché i programmi specifici per i giovani;
 - c) sviluppare e modernizzare i rapporti professionali, le condizioni di lavoro, la previdenza sociale e la sicurezza del posto di lavoro;
 - d) migliorare l'elaborazione e la gestione delle politiche sociali, comprese le case popolari, e l'accesso dei beneficiari;
 - e) sviluppare un sistema sanitario efficiente ed equo, basato su principi di solidarietà;
 - f) promuovere la formazione professionale e lo sviluppo delle risorse umane;

- g) promuovere progetti e programmi tali da creare posti di lavoro nelle micro, piccole e medie imprese;
- h) promuovere i programmi di gestione delle terre, con particolare attenzione alle zone più vulnerabili dal punto di vista sociale e ambientale;
- i) promuovere le iniziative che contribuiscono al dialogo sociale e alla creazione di un consenso;
- j) promuovere il rispetto dei diritti umani, la democrazia e la partecipazione dei cittadini.

ARTICOLO 45

Cooperazione relativa alle questioni di genere

1. La cooperazione contribuisce a rafforzare politiche e programmi volti a migliorare, garantire e ampliare la partecipazione di uomini e donne, su basi di parità, a tutti gli aspetti della vita politica, economica, sociale e culturale. Grazie a tale cooperazione, le donne possono accedere più agevolmente a tutte le risorse necessarie per il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali.
2. La cooperazione deve promuovere in particolare la creazione di un quadro atto a:
 - a) tener conto delle questioni di genere e dei problemi connessi a tutti i livelli e in tutti i settori di cooperazione, comprese le politiche/strategie macroeconomiche e le azioni di sviluppo; e
 - b) promuovere l'adozione di misure positive a favore delle donne.

TITOLO VI

ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 46

Cooperazione in materia di immigrazione clandestina

1. La Comunità e il Cile decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine:
 - a) il Cile accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità;
 - b) e ciascuno Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini, quali definiti ai fini perseguiti dalla Comunità, presenti illegalmente sul territorio del Cile, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità.
2. Gli Stati membri e il Cile forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità.
3. Le Parti decidono di concludere, su richiesta, un accordo tra il Cile e la Comunità onde disciplinare gli obblighi specifici del Cile e degli Stati membri in materia di riammissione riguardanti, tra l'altro, i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

4. In attesa che sia concluso l'accordo con la Comunità di cui al paragrafo 3, il Cile accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con i singoli Stati membri onde disciplinare gli specifici obblighi di riammissione tra il Cile e lo Stato membro in questione riguardanti, tra l'altro, i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

5. Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina.

ARTICOLO 47

Cooperazione per la lotta contro la droga e la criminalità organizzata

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti coordinano gli interventi e intensificano la cooperazione per lottare contro la produzione, il commercio e il consumo illeciti di stupefacenti, il riciclaggio dei proventi del narcotraffico, nonché per combattere la criminalità organizzata attraverso le organizzazioni e gli organismi internazionali.

2. Le Parti collaborano per attuare, in particolare:

- a) progetti di trattamento, riabilitazione e reinserimento familiare, sociale e professionale dei tossicomani;
- b) programmi congiunti di formazione volti a prevenire il consumo e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope e i delitti connessi;

- c) programmi congiunti di studio e di ricerca secondo i metodi e gli indicatori applicati dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, dall'Osservatorio interamericano delle droghe e da altre organizzazioni internazionali e nazionali;
- d) misure e azioni di cooperazione volte a ridurre l'offerta di droghe e sostanze psicotrope nell'ambito delle convenzioni e dei trattati internazionali pertinenti firmati e ratificati dalle Parti del presente accordo;
- e) scambi di informazioni sulle politiche, sui programmi, sulle azioni e sulla legislazione riguardanti la produzione, il traffico e il consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- f) scambi di informazioni pertinenti e adozione di norme appropriate per combattere il riciclaggio del denaro analoghe a quelle adottate dall'Unione europea e dagli organismi internazionali attivi nel settore, quali la task force Azione finanziaria competente in materia;
- g) misure volte ad impedire lo sviamento dei precursori e delle sostanze chimiche indispensabili per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope equivalenti a quelle adottate dalla Comunità europea e dalle organizzazioni internazionali competenti e conformemente all'accordo tra la Repubblica del Cile e la Comunità europea sulla prevenzione dello sviamento dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope del 24 novembre 1998.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 48

Partecipazione della società civile alla cooperazione

Le Parti riconoscono il ruolo complementare e il contributo potenziale della società civile (interlocutori sociali e organizzazioni non governative) al processo di cooperazione. A tal fine, fatte salve le disposizioni giuridiche e amministrative di ciascuna Parte, gli esponenti della società civile possono:

- a) essere informati e partecipare alle consultazioni sulle politiche/strategie di cooperazione e sulle relative priorità, in particolare nei settori che li riguardano direttamente;
- b) ricevere finanziamenti, sempreché le norme interne di ciascuna Parte lo consentano; e
- c) partecipare all'attuazione dei progetti e dei programmi di cooperazione nei settori che li riguardano.

ARTICOLO 49

Cooperazione e integrazione regionali

1. Le Parti dovrebbero avvalersi di tutti gli strumenti di cooperazione esistenti per promuovere una cooperazione attiva e reciproca con il "Mercado Común del Sur" (Mercosur) considerato globalmente.
2. Tale cooperazione consente alla Comunità di dare un notevole impulso all'integrazione regionale tra i paesi latinoamericani del Cono Sud.
3. Si privilegiano le azioni destinate a:
 - a) promuovere il commercio e gli investimenti nella regione;
 - b) sviluppare la cooperazione regionale in materia di ambiente;
 - c) favorire il potenziamento delle infrastrutture di comunicazione necessarie per lo sviluppo economico della regione; e
 - d) intensificare la cooperazione regionale nel settore della pesca.
4. Le Parti consolidano inoltre la collaborazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

5. A tal fine, esse possono:

- a) avviare azioni comuni con le autorità regionali e locali nel campo dello sviluppo economico; e
- b) istituire meccanismi per lo scambio di informazioni e di esperienze.

ARTICOLO 50

Cooperazione triangolare e biregionale

1. Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per favorire processi di sviluppo equilibrati e sostenibili, le Parti decidono di promuovere programmi di cooperazione triangolare e programmi con i paesi terzi nei settori di comune interesse.
2. Questi principi possono applicarsi anche alla cooperazione biregionale in funzione delle priorità degli Stati membri e degli altri paesi dell'America latina e dei Caraibi.

ARTICOLO 51

Clausola sui futuri sviluppi

Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti non escluderanno a priori nessuna possibilità di cooperazione e potranno avvalersi del Comitato di associazione per esaminare insieme le possibilità concrete di cooperazione nel reciproco interesse.

ARTICOLO 52

Cooperazione nell'ambito dei rapporti di associazione

1. La cooperazione tra le Parti deve contribuire al conseguimento degli obiettivi generali di cui alla parte III individuando e attuando programmi di cooperazione innovativi, tali da conferire un valore aggiunto ai loro nuovi rapporti di partner associati.
2. Compatibilmente con le norme interne di ciascuna Parte sull'accesso ai programmi e alle attività in questione, viene promossa la partecipazione di ciascuna Parte, quale partner associato, ai programmi quadro, ai programmi specifici e alle altre attività dell'altra Parte.
3. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni a tal fine.

ARTICOLO 53

Risorse

1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della cooperazione stabiliti nel presente accordo, le Parti si impegnano a fornire risorse appropriate, anche finanziarie, compatibilmente con le loro possibilità e attraverso i rispettivi canali.
2. Fatti salvi i poteri delle autorità competenti, le Parti adottano tutte le misure atte a promuovere e ad agevolare le attività della Banca europea per gli investimenti in Cile, secondo le sue procedure e i suoi criteri di finanziamento nonché le loro disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 54

Compiti specifici del Comitato di associazione in materia di cooperazione

1. Quando assolve uno dei compiti assegnatigli nella parte III, il Comitato di associazione è composto da rappresentanti della Comunità e del Cile competenti in materia di cooperazione, di norma alti funzionari.
2. Fatto salvo l'articolo 6, il Comitato di associazione svolge le seguenti funzioni specifiche:
 - a) aiutare il Consiglio di associazione ad assolvere i suoi compiti in materia di cooperazione;
 - b) sorvegliare l'attuazione del quadro di cooperazione concordato tra le Parti;
 - c) formulare raccomandazioni sulla cooperazione strategica tra le Parti, onde definire gli obiettivi a lungo termine, le priorità strategiche e i settori specifici d'intervento, sui programmi indicativi pluriennali, con indicazione delle priorità settoriali, degli obiettivi specifici, dei risultati previsti e degli importi indicativi, e sui programmi d'azione annuali; e
 - d) riferire periodicamente al Consiglio di associazione sull'applicazione e sul conseguimento degli obiettivi e del contenuto della parte III.

PARTE IV

SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 55

Obiettivi

Gli obiettivi della presente parte sono i seguenti:

- a) liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di merci, a norma dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994");
- b) agevolazione degli scambi di merci avvalendosi, tra l'altro, delle disposizioni concordate in materia di dogane e questioni connesse, standard, norme tecniche e procedure di valutazione della conformità, misure sanitarie e fitosanitarie e commercio di vini, bevande alcoliche e bevande aromatizzate;

- c) liberalizzazione reciproca degli scambi di servizi a norma dell'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi ("GATS");
- d) miglioramento delle condizioni d'investimento tra le Parti in base al principio della non discriminazione;
- e) liberalizzazione dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitali, conformemente agli impegni assunti nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali e tenendo debitamente conto della stabilità monetaria di ciascuna Parte;
- f) apertura effettiva e reciproca dei mercati delle commesse pubbliche delle Parti;
- g) tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale secondo i massimi standard internazionali;
- h) creazione di un meccanismo di cooperazione efficace nel settore della concorrenza;
- i) creazione di un meccanismo efficace per la risoluzione delle controversie.

ARTICOLO 56

Unioni doganali e zone di libero scambio

1. Nessuna disposizione del presente accordo osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o altri regimi tra una delle Parti e paesi terzi, sempreché lascino impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui al presente accordo.
2. Su richiesta di una di esse, le Parti si consultano in sede di Comitato di associazione sugli accordi che istituiscono o adeguano le unioni doganali o le zone di libero scambio nonché, se del caso, su altri questioni di rilievo attinenti alle rispettive politiche commerciali delle Parti nei confronti dei paesi terzi. In particolare, in caso di adesione, si avviano consultazioni per tener conto degli interessi reciproci delle Parti.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 57

Obiettivo

Le Parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente gli scambi di merci nel corso di un periodo transitorio che inizia all'entrata in vigore del presente accordo, ai sensi delle disposizioni del presente accordo e dell'articolo XXIV del GATT 1994.

CAPITOLO I

ABOLIZIONE DEI DAZI DOGANALI

SEZIONE 1

Disposizioni comuni

ARTICOLO 58

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capitolo riguardanti l'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano ai prodotti originari di una Parte esportati nell'altra Parte. Ai fini del presente capitolo, si considerano "originari" i prodotti conformi alle norme di origine di cui all'allegato III.
2. Le disposizioni del presente capitolo riguardanti l'abolizione dei dazi doganali all'esportazione si applicano a tutte le merci esportate da una Parte nell'altra Parte.

ARTICOLO 59

Dazi doganali

Nei dazi doganali rientrano tutti i diritti e gli oneri imposti in relazione all'importazione o all'esportazione di merci, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:

- a) delle tasse o degli altri oneri interni imposti a norma dell'articolo 77;
- b) dei dazi antidumping o antisovvenzioni applicati a norma dell'articolo 78;
- c) dei diritti o degli altri oneri applicati a norma dell'articolo 63.

ARTICOLO 60

Abolizione dei dazi doganali

1. I dazi doganali sulle importazioni tra le Parti vengono aboliti ai sensi degli articoli 64-72.
2. I dazi doganali sulle esportazioni tra le Parti vengono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
3. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui agli articoli 64-72 è quello specificato nel calendario di smantellamento tariffario di ciascuna Parte (rispettivamente, allegati I e II).
4. Qualora una Parte riduca la sua aliquota del dazio doganale della nazione più favorita dopo l'entrata in vigore del presente accordo e prima della fine del periodo transitorio, alle aliquote ridotte si applica il calendario di smantellamento tariffario della Parte in questione.
5. Ciascuna Parte si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali a un ritmo più rapido di quello previsto agli articoli 64-72, oppure a migliorare le condizioni di accesso ivi specificate qualora la sua situazione economica e la situazione del settore economico in questione lo permettano. Un'eventuale decisione del Consiglio di associazione relativa all'abolizione di un dazio doganale o al miglioramento delle condizioni di accesso sostituirebbe le condizioni di cui agli articoli 64-72 per il prodotto in questione.

ARTICOLO 61

Standstill

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti evitano di introdurre nuovi dazi doganali e di aumentare quelli già in vigore nei loro scambi commerciali.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il Cile può mantenere il sistema della fascia di prezzo di cui all'articolo 12 della legge 18525, o il sistema successivo, per i prodotti contemplati da detta legge, purché lo si applichi nel rispetto dei diritti e degli obblighi conferiti al Cile dall'accordo OMC e in modo da non concedere un trattamento più favorevole alle importazioni da un qualsiasi paese terzo, compresi i paesi con i quali il Cile ha concluso o concluderà in futuro un accordo notificato a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994.

ARTICOLO 62

Classificazione delle merci

Agli scambi di merci tra le Parti si applica la classificazione delle rispettive nomenclature tariffarie in conformità del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA").

ARTICOLO 63

Diritti e altri oneri

I diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 59, il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati, non costituiscono né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né un'imposizione delle importazioni o delle esportazioni per scopi fiscali. Essi si basano su aliquote specifiche corrispondenti al valore reale del servizio prestato.

SEZIONE 2

Abolizione dei dazi doganali

SOTTOSEZIONE 2.1

Prodotti industriali

ARTICOLO 64

Ambito di applicazione

La presente sottosezione si applica ai prodotti dei capitoli SA da 25 a 97 che non rientrano nella definizione dei prodotti dell'agricoltura e della pesca di cui all'articolo 70.

ARTICOLO 65

Dazi doganali sulle importazioni industriali originarie del Cile

I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità dei prodotti industriali originari del Cile elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alle categorie "Year 0" e "Year 3" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore dell'accordo e per il 1° gennaio 2006:

Percentuali di riduzione annua dei dazi

Categoria	Entrata in vigore	1.1.04	1.1.05	1.1.06
Year 0	100%			
Year 3	25%	50%	75%	100%

ARTICOLO 66

Dazi doganali sulle importazioni industriali originarie della Comunità

I dazi doganali sulle importazioni in Cile dei prodotti industriali originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Cile) alle categorie "Year 0", "Year 5" e "Year 7" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore del presente accordo, per il 1° gennaio 2008 e per il 1° gennaio 2010:

Percentuali di riduzione annua dei dazi

Categoria	Entrata in vigore	1.1.04	1.1.05	1.1.06	1.1.07	1.1.08	1.1.09	1.1.10
Year 0	100%							
Year 5	16,7%	33,3%	50%	66,7%	83,3%	100%		
Year 7	12,5%	25%	37,5%	50%	62,5%	75%	87,5%	100%

SOTTOSEZIONE 2.2

Pesci e prodotti della pesca

ARTICOLO 67

Ambito di applicazione

La presente sottosezione si applica ai pesci e ai prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605, nonché alle sottovoci 051191 e 230120 e alla voce ex 190220¹ del SA.

¹ La voce ex 190220 corrisponde alle "paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici".

ARTICOLO 68

Dazi doganali sulle importazioni di pesci e di prodotti della pesca originari del Cile

1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di pesci e di prodotti della pesca originari del Cile elencati nell'allegato I alle categorie "Year 0", "Year 4", "Year 7" e "Year 10" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore dell'accordo, per il 1° gennaio 2007, per il 1° gennaio 2010 e per il 1° gennaio 2013:

Percentuali di riduzione annua dei dazi

Categoria	Entrata in vigore	1.1.04	1.1.05	1.1.06	1.1.07	1.1.08	1.1.09	1.1.10	1.1.11	1.1.12	1.1.13
Year 0	100%										
Year 4	20%	40%	60%	80%	100%						
Year 7	12,5%	25%	37,5%	50%	62,5%	75%	87,5%	100%			
Year 10	9%	18%	27%	36%	45%	54%	63%	72%	81%	90%	100%

2. I contingenti tariffari sulle importazioni nella Comunità di determinati pesci e prodotti della pesca originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria "CT" si applicano dall'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni specificate nell'allegato suddetto. I contingenti sono assegnati in base al principio del "primo arrivato, primo servito".

ARTICOLO 69

Dazi doganali sulle importazioni di pesci e di prodotti della pesca originari della Comunità

1. I dazi doganali sulle importazioni in Cile di pesci e di prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato II alla categoria "Anno 0" vengono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. I contingenti tariffari sulle importazioni in Cile di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato II alla categoria "CT" si applicano dall'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni specificate nell'allegato suddetto. I contingenti sono assegnati in base al principio del "primo arrivato, primo servito".

SOTTOSEZIONE 2.3

Prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati

ARTICOLO 70

Ambito di applicazione

La presente sottosezione si applica ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.

ARTICOLO 71

Dazi doganali sulle importazioni di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati originari del Cile

1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati originari del Cile elencati nell'allegato I alle categorie "Year 0", "Year 4", "Year 7" e "Year 10" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore dell'accordo, per il 1° gennaio 2007, per il 1° gennaio 2010 e per il 1° gennaio 2013:

Percentuali di riduzione annua dei dazi

Categoria	Entrata in vigore	1.1.04	1.1.05	1.1.06	1.1.07	1.1.08	1.1.09	1.1.10	1.1.11	1.1.12	1.1.13
Year 0	100%										
Year 4	20%	40%	60%	80%	100%						
Year 7	12,5%	25%	37,5%	50%	62,5%	75%	87,5%	100%			
Year 10	9%	18%	27%	36%	45%	54%	63%	72%	81%	90%	100%

2. Per i prodotti agricoli originari del Cile di cui ai capitoli 7 e 8 e alle voci 20.09 e 22.04.30 della nomenclatura combinata, elencati nell'allegato I alla categoria "EP", per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali *ad valorem* e di un dazio doganale specifico, lo smantellamento tariffario si applica soltanto al dazio doganale *ad valorem*.

3. Per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria "SP", per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali *ad valorem* e di un dazio doganale specifico, lo smantellamento tariffario si applica soltanto al dazio doganale *ad valorem*.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità autorizza le importazioni dei prodotti agricoli trasformati originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria "R" ad entrare nel suo territorio con un dazio doganale pari al 50% del dazio doganale di base.
5. I contingenti tariffari sulle importazioni nella Comunità di determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria "CT" si applicano dall'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni specificate nell'allegato suddetto. I contingenti sono assegnati in base al principio del "primo arrivato, primo servito" oppure, a seconda del sistema applicato nella Comunità, in base a licenze di importazione e di esportazione.
6. Le concessioni tariffarie non si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria "PN", in quanto detti prodotti rientrano nelle denominazioni protette all'interno della Comunità.

ARTICOLO 72

Dazi doganali sulle importazioni di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità

1. I dazi doganali sulle importazioni in Cile dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati originari della Comunità elencati nell'allegato II alle categorie "Year 0", "Year 5" e "Year 10" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore del presente accordo, per il 1° gennaio 2008 e per il 1° gennaio 2013:

Percentuali di riduzione annua dei dazi

Categoria	Entrata in vigore	1.1.04	1.1.05	1.1.06	1.1.07	1.1.08	1.1.09	1.1.10	1.1.11	1.1.12	1.1.13
Year 0	100%										
Year 5	16,7%	33,3%	50%	66,6%	83,3%	100%					
Year 10	9%	18%	27%	36%	45%	54%	63%	72%	81%	90%	100%

2. I contingenti tariffari sulle importazioni in Cile di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato I alla categoria "CT" si applicano dall'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni specificate nell'allegato suddetto. I contingenti sono assegnati in base al principio del "primo arrivato, primo servito".

ARTICOLO 73

Clausola di emergenza per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

1. Fatti salvi l'articolo 92 del presente accordo e l'articolo 5 dell'accordo OMC sull'agricoltura, qualora, considerata la natura particolarmente sensibile dei mercati agricoli, un prodotto originario di una Parte sia importato nell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un grave pregiudizio o gravi perturbazioni sui mercati di prodotti simili o direttamente concorrenziali dell'altra Parte, quest'ultima può adottare le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui al presente articolo.
2. Qualora sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Parte importatrice può:
 - a) sospendere l'ulteriore riduzione di tutti i dazi doganali sui prodotti in questione di cui al presente titolo oppure
 - b) portare il dazio doganale sul prodotto a un livello non superiore:
 - i) al dazio doganale della nazione più favorita oppure, se inferiore,
 - ii) al dazio doganale di base di cui all'articolo 60, paragrafo 3.

3. Prima di applicare la misura di cui al paragrafo 2, la Parte interessata sottopone la questione al Comitato di associazione affinché proceda ad un esame della situazione onde trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se l'altra Parte lo chiede, si tengono consultazioni tra le Parti in sede di Comitato di associazione. Qualora non si trovi una soluzione entro trenta giorni dalla richiesta di consultazioni, possono essere applicate le misure di salvaguardia.

4. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la Parte importatrice può applicare in via transitoria per un periodo non superiore a centoventi giorni le misure di cui al paragrafo 2 senza conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 3. La portata di tali misure non supera quanto necessario per limitare o eliminare il pregiudizio o la perturbazione. La Parte importatrice informa immediatamente l'altra Parte.

5. La portata delle misure adottate a norma del presente articolo è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte. La Parte che adotta la misura mantiene il livello preferenziale globale concesso per il settore agricolo. A tal fine, le Parti possono concordare una compensazione per gli effetti pregiudizievoli della misure sui loro scambi commerciali, anche nel periodo di applicazione di eventuali misure transitorie a norma del paragrafo 4. Le Parti avviano quindi consultazioni per concordare una soluzione. Qualora non si raggiunga un accordo entro trenta giorni, la Parte esportatrice lesa può sospendere, previa notifica al Consiglio di associazione, l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti ai sensi del presente titolo.

6. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
- a) “grave pregiudizio”: notevole deterioramento globale della posizione dell'insieme dei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenziali che operano in una Parte;
 - b) “minaccia di grave pregiudizio”: un grave pregiudizio palesemente imminente, basato su elementi concreti e non su semplici affermazioni, congetture o possibilità remote.

ARTICOLO 74

Clausola evolutiva

Nel terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti valutano la situazione, tenendo conto della struttura dei loro scambi di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili e dell'evoluzione della politica agraria di entrambe. Esse esaminano in sede di Comitato di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni onde migliorare la liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati.

CAPITOLO II

MISURE NON TARIFFARIE

SEZIONE 1

Disposizioni comuni

ARTICOLO 75

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di merci tra le Parti.

ARTICOLO 76

Divieto di applicare restrizioni quantitative

All'entrata in vigore del presente accordo vengono aboliti tutti i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione negli scambi tra le Parti, esclusi i dazi doganali e le imposte, siano essi applicati mediante contingenti, licenze d'importazione e di esportazione o altre misure. Non vengono inoltre introdotte altre misure di questo tipo.

ARTICOLO 77

Trattamento nazionale per quanto riguarda l'imposizione e la normativa interne²

1. Ai prodotti importati dal territorio dell'altra Parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte o altri oneri interni superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili. Le Parti evitano inoltre di applicare imposte o altri oneri interni volti a proteggere la produzione nazionale³.

2. I prodotti importati dal territorio dell'altra Parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti simili di origine nazionale per quanto riguarda tutte le disposizioni legislative, regolamentari e condizioni inerenti alla vendita interna, all'offerta per la vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione o all'uso. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri differenziati di trasporto interno basati esclusivamente sul funzionamento economico del mezzo di trasporto e non sulla nazionalità del prodotto.

² Tutte le imposte interne, tutti gli altri oneri interni e tutte le disposizioni legislative o regolamentari o tutti i requisiti del tipo di cui al paragrafo 2 che si applicano a un prodotto importato e al prodotto nazionale simile e vengono riscossi o applicati, nel caso del prodotto importato, al momento o nel punto di importazione, vanno comunque considerati imposte interne, altri oneri interni, disposizioni legislative o regolamentari o requisiti del tipo di cui al paragrafo 2, e sono quindi soggetti alle disposizioni del presente articolo.

³ Un'imposta conforme ai requisiti della prima frase viene considerata incompatibile con la seconda frase solo in caso di concorrenza tra un prodotto tassato e un prodotto direttamente concorrente o sostituibile che non sia tassato nello stesso modo.

3. Le Parti evitano di adottare o di mantenere in vigore eventuali regolamenti quantitativi interni riguardanti la miscela, la trasformazione o l'uso di prodotti in quantità o proporzioni specificate che impongano, direttamente o indirettamente, di utilizzare fonti nazionali per la fornitura di tutte le quantità o proporzioni specificate dei prodotti soggetti al regolamento. Le Parti evitano inoltre di applicare regolamenti quantitativi interni tali da proteggere la produzione nazionale ⁴.

4. Le disposizioni del presente articolo non ostano al pagamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali, compresi i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti delle imposte o degli oneri interni applicati a norma del presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle disposizioni legislative e regolamentari, alle procedure o alle prassi che disciplinano gli appalti pubblici, cui si applicano esclusivamente le disposizioni del titolo IV della presente parte.

⁴ I regolamenti in linea con la prima frase non vanno considerati incompatibili con la seconda frase quando tutti i prodotti a cui si applicano sono ottenuti sul territorio nazionale in quantitativi sostanziali. Non si può dimostrare la conformità di un regolamento con la seconda frase adducendo che la proporzione o la quantità assegnata a ciascuno dei prodotti oggetto del regolamento costituisce un equo rapporto tra prodotti importati e prodotti nazionali.

SEZIONE 2

Dazi antidumping e compensativi

ARTICOLO 78

Dazi antidumping e compensativi

Se una Parte accerta l'esistenza di dumping e/o di sovvenzioni compensabili nei suoi scambi con l'altra Parte, può adottare le misure del caso ai sensi dell'accordo OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e all'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

SEZIONE 3

Dogane e questioni connesse

ARTICOLO 79

Dogane e questioni commerciali connesse

1. Per garantire la conformità delle disposizioni del presente titolo, che riguardano le dogane e le questioni commerciali, e agevolare gli scambi, fatta salva la necessità di controlli efficaci, le Parti si impegnano a:

- a) collaborare e scambiare informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;
- b) applicare le norme e le procedure doganali concordate tra di esse a livello bilaterale o multilaterale;
- c) semplificare i requisiti e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento delle merci collaborando, per quanto possibile, anche per definire procedure che consentano di comunicare ad un'unica agenzia i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni; assicurare un coordinamento tra le dogane e gli altri organismi di controllo affinché i controlli ufficiali delle importazioni e delle esportazioni possano essere svolti, per quanto possibile, da un'unica agenzia;
- d) collaborare in merito a tutte le questioni riguardanti le norme di origine e le procedure doganali connesse;
- e) collaborare per tutti gli aspetti della valutazione in dogana, ai sensi dell'articolo VII del GATT 1994, in particolare al fine di raggiungere una posizione comune sull'applicazione dei criteri di valutazione, sull'uso dei parametri indicativi o di riferimento, sugli aspetti operativi e sui metodi di lavoro.

2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la trasparenza e l'efficienza delle operazioni doganali, le Parti:

- a) assicurano il mantenimento dei massimi standard di integrità attraverso misure imperniate sui principi delle convenzioni internazionali pertinenti e sugli strumenti esistenti in questo campo, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte;

- b) proseguire, per quanto possibile, la riduzione, la semplificazione e la standardizzazione dei dati contenuti nella documentazione richiesta dalle dogane, utilizzando fra l'altro un documento unico per la dichiarazione doganale, per l'uscita delle merci e per i messaggi contenenti i dati, secondo le norme internazionali e basandosi, per quanto possibile, sulle informazioni commerciali disponibili;
- c) collaborare, per quanto possibile, al fine di attuare iniziative di carattere legislativo o operativo connesse alle procedure d'importazione, di esportazione e doganali, nonché per migliorare i servizi offerti agli operatori commerciali;
- d) collaborare per fornire la necessaria assistenza tecnica, anche organizzando seminari e tirocini;
- e) collaborare per informatizzare le procedure doganali nonché, nei limiti del possibile, per istituire standard comuni;
- f) applicare le norme e gli standard internazionali nel settore doganale compresi, per quanto possibile, gli elementi sostanziali della convenzione di Kyoto riveduta sulla semplificazione e sull'armonizzazione delle procedure doganali;
- g) definire, per quanto possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane quali l'OMC, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD);

- h) instaurare procedure rapide ed efficaci per i ricorsi contro i provvedimenti, le sentenze e le decisioni delle dogane e degli altri organismi applicabili alle importazioni o alle esportazioni di merci, ai sensi dell'articolo X del GATT 1994; e
 - i) collaborare, nella misura del possibile, per agevolare le operazioni di trasbordo e il transito attraverso i rispettivi territori.
3. Le Parti decidono di basare le rispettive disposizioni commerciali e doganali:
- a) su una legislazione tale da evitare inutili complicazioni per gli operatori economici, che non ostacoli la lotta contro le frodi e agevoli ulteriormente l'attività degli operatori con un alto livello di conformità;
 - b) sulla tutela del commercio legittimo attraverso l'effettiva applicazione dei requisiti legislativi;
 - c) sull'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione dei rischi, le procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, i controlli successivi allo svincolo e i metodi di verifica finanziaria delle società, rispettando la natura riservata dei dati commerciali secondo le disposizioni applicabili in ciascuna Parte. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per garantire l'efficacia dei metodi di valutazione dei rischi;
 - d) su procedure trasparenti, efficaci e, se del caso, semplificate, onde ridurre i costi e migliorare la prevedibilità a vantaggio degli operatori economici;

- e) su sistemi imperniati sulle tecnologie dell'informazione per le operazioni di esportazione e di importazione tra operatori economici e amministrazioni doganali, nonché tra queste ultime e gli altri organismi. Tali sistemi possono consentire eventualmente anche il pagamento dei dazi, delle imposte e degli altri diritti mediante trasferimento elettronico;
- f) su norme e procedure che consentano di prendere anticipatamente decisioni vincolanti sulla classificazione tariffaria e sulle norme di origine. Le decisioni possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento, ma solo previa notifica all'operatore interessato e senza effetto retroattivo, a meno che non siano state prese in base ad informazioni inesatte o incomplete;
- g) su disposizioni atte ad agevolare, in linea di massima, l'importazione delle merci mediante procedure e processi doganali semplificati o prearrivo;
- h) su disposizioni in materia di importazioni che non impongano ispezioni preimbarco ai sensi dell'accordo OMC corrispondente; e
- i) su norme atte a garantire la proporzionalità delle sanzioni imposte per le violazioni meno gravi delle normative doganali o dei requisiti procedurali e ad evitare che la loro applicazione ritardi indebitamente lo sdoganamento, ai sensi dell'articolo VIII del GATT 1994.

4. Le Parti decidono:

- a) di creare meccanismi di consultazione appropriati tra amministrazioni e operatori economici vista la necessità di consultare tempestivamente questi ultimi in merito alle questioni sostanziali riguardanti i disegni di legge e le procedure generali nel settore delle dogane;

- b) di pubblicare, possibilmente per via elettronica, e di divulgare le nuove leggi e le procedure generali connesse alle dogane, comprese le relative modifiche, entro la loro entrata in vigore. Saranno inoltre disponibili le informazioni generali che possono interessare gli operatori economici, quali le ore di apertura degli uffici doganali, anche nei porti e presso i valichi doganali, e i punti di contatto per chiedere informazioni;
 - c) di incentivare la cooperazione tra operatori e amministrazioni doganali attraverso memorandum d'intesa obiettivi e accessibili a tutti, basati su quelli promulgati dall'OMD; e
 - d) di assicurarsi che i rispettivi requisiti e le rispettive procedure doganali e connessi continuino a soddisfare le esigenze degli operatori commerciali e siano conformi alle pratiche migliori.
5. Fatti salvi i paragrafi 1-4, le amministrazioni di entrambe le Parti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in materia doganale ai sensi del protocollo del 13 giugno 2001 sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale dell'accordo quadro di cooperazione.

ARTICOLO 80

Valutazione in dogana

Le norme per la valutazione in dogana applicate negli scambi tra le Parti sono disciplinate dall'accordo OMC sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994, senza le riserve e le opzioni di cui all'articolo 20 e ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'allegato III di detto accordo.

ARTICOLO 81

Comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine

1. Le Parti istituiscono un comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine, composto da loro rappresentanti. La data e l'ordine del giorno delle riunioni del comitato vengono concordati in precedenza tra le Parti, che esercitano a turno la presidenza. Il comitato riferisce al Comitato di associazione.

2. Il comitato è incaricato di:
 - a) sorvegliare l'applicazione e la gestione degli articoli 79 e 80, dell'allegato III e di tutte le altre questioni doganali connesse all'accesso al mercato;

 - b) costituire una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui le norme di origine e le procedure doganali connesse, le procedure doganali generali, la valutazione in dogana, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;

 - c) intensificare la cooperazione per la definizione e l'applicazione delle norme di origine e delle procedure doganali connesse, delle procedure doganali generali e dell'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;

 - d) esaminare tutte le altre questioni concordate tra le Parti.

3. Le Parti possono decidere di indire riunioni ad hoc per svolgere i compiti di cui al presente articolo.

ARTICOLO 82

Applicazione del trattamento preferenziale

1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo delle preferenze concesse a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno di combattere le irregolarità e le frodi connesse all'origine, anche per quanto riguarda la classificazione doganale e la valutazione in dogana.

2. A tale riguardo, una Parte può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo per il prodotto o i prodotti per i quali accerti, a norma del presente articolo, una mancanza sistematica di collaborazione amministrativa o l'esistenza di frodi ascrivibili all'altra Parte.

3. Ai fini del presente articolo, per "mancanza sistematica di collaborazione amministrativa" s'intende:

a) l'assenza di cooperazione amministrativa, ad esempio la mancata comunicazione dei nomi e degli indirizzi delle autorità doganali o statali preposte al rilascio e alla verifica dei certificati di origine, la mancata trasmissione dei facsimili dei timbri utilizzati per autenticare i certificati o il mancato aggiornamento di queste informazioni;

- b) carenze sistematiche nella verifica del carattere originario dei prodotti e nell'adempimento degli altri requisiti di cui all'allegato III, nonché nell'identificazione o nella prevenzione della violazione delle norme di origine;
- c) il rifiuto sistematico di procedere, su richiesta dell'altra Parte, alla verifica a posteriori della prova dell'origine e di comunicarne tempestivamente i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;
- d) la mancanza sistematica di cooperazione amministrativa nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all'origine. A tal fine, una Parte può presumere che esista una frode anche quando le importazioni di uno o più prodotti nell'ambito del presente accordo superino in misura considerevole i livelli di produzione e la capacità di esportazione normali dell'altra Parte.

4. Prima di applicare la sospensione temporanea di cui al presente articolo, la Parte che ha riscontrato una mancanza sistematica di collaborazione amministrativa o una presunta frode fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti, pubblicando nel contempo nella Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori per indicare il prodotto o i prodotti per i quali è stata accertata la mancanza sistematica di collaborazione amministrativa o la presunta frode. Le conseguenze giuridiche di questa pubblicazione dipendono dalla legislazione nazionale di ciascuna Parte.

5. Le Parti avviano consultazioni in sede di Comitato di associazione entro dieci giorni dalla notifica delle informazioni di cui al paragrafo 4. Se non si trova una soluzione per evitare l'applicazione della sospensione temporanea del trattamento preferenziale entro trenta giorni dall'avvio delle consultazioni, la Parte interessata può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti in questione.

La sospensione temporanea è limitata al periodo necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte in questione.

6. Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo vengono notificate al Comitato di associazione subito dopo l'adozione. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le Parti si consultano periodicamente in sede di Comitato di associazione in merito a dette sospensioni, in particolare al fine di abolirle non appena la situazione lo permetta.

SEZIONE 4

Norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità

ARTICOLO 83

Obiettivo

La presente sezione intende facilitare e incrementare gli scambi di merci eliminando e prevenendo gli ostacoli inutili nel rispetto degli obiettivi legittimi delle Parti e del principio di non discriminazione, ai sensi dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (“accordo TBT”).

ARTICOLO 84

Ambito di applicazione e copertura

La presente sezione si applica alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità definiti nell'accordo TBT, ma non alle misure contemplate dalla sezione 5 del presente capitolo. Le specifiche tecniche definite dagli enti governativi per le commesse pubbliche sono contemplate nel titolo IV della presente parte.

ARTICOLO 85

Definizioni

Ai fini della presente sezione, si applicano le definizioni di cui all'allegato I dell'accordo TBT, nonché la decisione del comitato OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi sui "Principi per l'elaborazione delle norme, linee guida e raccomandazioni internazionali" relativamente agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 di detto accordo.

ARTICOLO 86

Diritti e obblighi di base

Le Parti confermano i diritti e gli obblighi che conferisce loro l'accordo TBT e l'impegno di applicarlo pienamente. A tale riguardo, e in linea con l'obiettivo della presente sezione, sono previste attività e misure di cooperazione volte a rafforzare l'applicazione dei diritti e degli obblighi suddetti.

ARTICOLO 87

Azioni specifiche da svolgere nell'ambito del presente accordo

Per conseguire l'obiettivo della presente sezione:

1. Le Parti intensificano la cooperazione bilaterale in materia di norme, regolamenti tecnici e valutazione della conformità onde agevolare l'accesso ai rispettivi mercati migliorando la conoscenza reciproca, la comprensione e la compatibilità dei rispettivi sistemi.
2. La cooperazione bilaterale tra le Parti mira ad individuare i meccanismi o le combinazioni di meccanismi più adatti per questioni o settori specifici, tra cui determinati aspetti della cooperazione normativa come la convergenza e/o l'equivalenza dei regolamenti tecnici e delle norme, l'allineamento con le norme internazionali, il ricorso alla dichiarazione di conformità del fornitore e l'uso dell'accreditamento per abilitare gli organismi di valutazione della conformità, nonché gli accordi di reciproco riconoscimento.

3. In funzione dei progressi della cooperazione bilaterale, le Parti decidono quali intese specifiche concludere onde applicare i meccanismi individuati.

4. A tal fine, le Parti si adoperano per:

a) uniformare le loro posizioni in merito alle buone pratiche normative, tra cui:

- i) la trasparenza nella preparazione, nell'adozione e nell'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità;
- ii) la necessità e la proporzionalità delle misure normative e delle procedure connesse di valutazione della conformità, compreso l'uso della dichiarazione di conformità dei fornitori;
- iii) l'uso delle norme internazionali come base dei regolamenti tecnici, tranne quando dette norme siano inefficaci o inadatte per conseguire gli obiettivi legittimi fissati;
- iv) l'applicazione dei regolamenti tecnici e le attività di sorveglianza del mercato;
- v) le infrastrutture tecniche necessarie per far applicare i regolamenti tecnici (metrologia, standardizzazione, prove, certificazione e accreditamento); e
- vi) i meccanismi e i metodi di revisione dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità;

- b) intensificare la cooperazione normativa, anche attraverso scambi di informazioni, di esperienze e di dati, e la cooperazione scientifica e tecnica, per migliorare la qualità e il livello dei rispettivi regolamenti tecnici e utilizzare al meglio le risorse normative;
- c) garantire la compatibilità e/o l'equivalenza dei rispettivi regolamenti tecnici, delle rispettive norme e delle rispettive procedure di valutazione della conformità;
- d) promuovere la cooperazione bilaterale tra le rispettive organizzazioni, pubbliche e/o private, competenti in materia di metrologia, standardizzazione, prove, certificazione e accreditamento;
- e) promuovere la piena partecipazione agli organismi normativi internazionali e rafforzare il ruolo delle norme internazionali come base dei regolamenti tecnici; e
- f) intensificare la cooperazione bilaterale nelle organizzazioni e nei consessi internazionali che si occupano delle questioni di cui alla presente sezione.

ARTICOLO 88

Comitato per le norme, i regolamenti tecnici e la valutazione della conformità

1. Le Parti istituiscono un comitato speciale per i regolamenti tecnici, le norme e la valutazione della conformità onde conseguire gli obiettivi di cui alla presente sezione. Il comitato è composto da rappresentanti delle Parti e viene copresieduto da un rappresentante di ciascuna Parte. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo tra le Parti, e riferisce al Comitato di associazione.
2. Il comitato si può occupare di tutte le questioni connesse all'effettiva applicazione della presente sezione. Esso provvede in particolare a:
 - a) sorvegliare l'applicazione e la gestione della presente sezione. Il comitato elabora a tal fine un programma di lavoro volto a conseguire gli obiettivi della sezione, in particolare quelli di cui all'articolo 87;
 - b) costituire una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alla presente sezione, in particolare per quanto concerne i sistemi applicati dalle Parti in materia di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità, nonché sugli sviluppi nelle organizzazioni internazionali connesse;
 - c) costituire una sede di consultazione e di soluzione tempestiva delle questioni che costituiscono o possono costituire inutili ostacoli agli scambi tra le Parti, in linea con l'ambito di applicazione e con il contenuto della presente sezione;

- d) promuovere e agevolare la cooperazione tra le organizzazioni pubbliche e/o private delle Parti in materia di metrologia, standardizzazione, prove, certificazione, ispezioni e accreditamento;
e
- e) esaminare tutte le possibilità di migliorare l'accesso ai mercati delle Parti e l'applicazione della presente sezione.

SEZIONE 5

Misure sanitarie e fitosanitarie

ARTICOLO 89

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. L'obiettivo della presente sezione è facilitare gli scambi tra le Parti nel settore disciplinato dalla legislazione sanitaria e fitosanitaria e tutelare al tempo stesso la salute dei cittadini, degli animali e delle piante mettendo maggiormente in pratica i principi dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie ("accordo SPS OMC"). Si esaminano inoltre le norme applicabili al benessere degli animali.

2. Gli obiettivi della presente sezione vengono perseguiti attraverso "l'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio di animali e prodotti animali, piante, prodotti a base di piante e altre merci e al benessere degli animali", che figura nell'allegato IV.
3. In deroga all'articolo 193, quando si occupa delle misure sanitarie o fitosanitarie il Comitato di associazione è composto da rappresentanti della Comunità e del Cile competenti in materia. In tal caso, si parla di "comitato misto di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie", le cui funzioni vengono specificate all'articolo 16 dell'allegato IV.
4. Ai fini dell'articolo 184, salvo diversa decisione delle Parti, per "consultazioni a norma dell'articolo 16 dell'allegato IV" si intendono quelle di cui all'articolo 183.

SEZIONE 6

Vini e bevande alcoliche

ARTICOLO 90

Vini e bevande alcoliche

L'accordo sul commercio dei vini e l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate figurano rispettivamente negli allegati V e VI.

CAPITOLO III

DEROGHE

ARTICOLO 91

Clausola relativa alle deroghe generali

Fermo restando l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le Parti quando vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure:

- a) necessarie per tutelare la morale pubblica;
- b) necessarie per tutelare la vita o la salute delle persone e del mondo animale o vegetale;
- c) necessarie per garantire l'osservanza di leggi o regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, compresi quelli riguardanti l'applicazione della normativa doganale, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la prevenzione delle pratiche ingannevoli;
- d) connesse all'importazione o all'esportazione dell'oro o dell'argento;
- e) connesse alla tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale;

- f) connesse alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo nazionali; o
- g) connesse ai prodotti fabbricati nelle prigioni.

ARTICOLO 92

Clausola di salvaguardia

1. Salvo diversamente disposto dal presente articolo, si applicano tra le Parti l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. I paragrafi 2-9 del presente articolo si applicano soltanto quanto una Parte abbia un interesse sostanziale come esportatrice del prodotto in questione ai sensi del paragrafo 10.
2. Ciascuna Parte trasmette immediatamente, o comunque entro un termine massimo di sette giorni, al Comitato di associazione una notifica scritta di tutte le informazioni pertinenti sull'avvio di un'inchiesta di salvaguardia e sulle risultanze finali dell'inchiesta.
3. Fra le informazioni di cui al paragrafo 2 figurano in particolare una spiegazione della procedura interna seguita per lo svolgimento dell'inchiesta e l'indicazione del calendario delle audizioni e di tutte le altre possibilità di cui le parti interessate disporranno per esporre le loro osservazioni in merito. Ciascuna Parte comunica inoltre anticipatamente, per iscritto, al Comitato di associazione tutte le informazioni pertinenti sulla decisione di applicare misure di salvaguardia provvisorie. Dette informazioni devono pervenire al Comitato almeno sette giorni prima dell'applicazione delle misure.

4. Una volta notificate le risultanze finali dell'inchiesta, e prima di applicare le misure di salvaguardia a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, la Parte che intende applicare tali misure chiede al Comitato di associazione di procedere ad un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Se la Parte interessata lo chiede, si avviano prima consultazioni in sede di Comitato di associazione onde trovare la soluzione suddetta.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, nulla impedisce ad una Parte di applicare misure a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
6. Nello scegliere le misure di salvaguardia di cui al presente articolo, le Parti privilegiano quelle che perturbano meno il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali misure sono limitate a quanto necessario per ovviare al grave pregiudizio e devono mantenere il livello/margine preferenziale concesso a norma del presente titolo.
7. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
8. Il diritto di sospensione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia non viene esercitato tra le Parti per i primi diciotto mesi di applicazione della misura di salvaguardia, purché quest'ultima sia stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti e sia conforme alle disposizioni dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
9. Al momento dell'applicazione, le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al Comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni annuali in questa sede, in particolare ai fini della loro liberalizzazione o abolizione.

10. Ai fini del presente articolo, si considera che una Parte abbia un interesse sostanziale quando figura tra i primi cinque fornitori del prodotto importato negli ultimi tre anni, in termini di volume o di valore assoluto.

11. Ciascuna Parte informa l'altra dell'eventuale avvio di una procedura di sorveglianza su importazioni di prodotti che possano dar luogo all'applicazione di una misura di salvaguardia ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 93

Clausola di penuria

1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:
 - a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice; oppure
 - b) una penuria di ingenti quantitativi di materiali nazionali fondamentali per un'industria di trasformazione nazionale in periodi in cui il prezzo interno di detti materiali è tenuto al di sotto del prezzo mondiale nell'ambito di un piano statale di stabilizzazione;

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo o possano dar luogo a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso secondo le condizioni e le procedure di cui al presente articolo.

2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Tali misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistono condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi. Esse vengono inoltre abolite quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento. Le misure adottate a norma del paragrafo 1, lettera b), inoltre, non devono né aumentare le esportazioni o la protezione dell'industria di trasformazione nazionale interessata né discostarsi dalle disposizioni del presente accordo relative alla non discriminazione.

3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, il più rapidamente possibile, la Parte che intende applicare dette misure fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono concordare, in sede di Comitato di associazione, tutti i mezzi atti a porre fine alle difficoltà. Qualora non si giunga a un accordo entro trenta giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al Comitato di associazione, la Parte esportatrice può applicare le misure previste dal presente articolo alle esportazioni del prodotto in oggetto.

4. Qualora circostanze eccezionali e critiche, che richiedono un intervento immediato, rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte che intende adottare le misure può applicare subito le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.

5. Tutte le misure adottate a norma del presente articolo sono immediatamente notificate al Comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a detto organismo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

TITOLO III

SCAMBI DI SERVIZI E STABILIMENTO

ARTICOLO 94

Obiettivi

1. Le Parti liberalizzano reciprocamente gli scambi di servizi ai sensi del presente titolo e dell'articolo V del GATS.
2. Lo scopo del capitolo III è migliorare le condizioni d'investimento tra le Parti in base al principio della non discriminazione.

CAPITOLO I

SERVIZI

SEZIONE 1

Disposizioni generali

ARTICOLO 95

Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente capitolo, per scambio di servizi s'intende la prestazione di un servizio nei seguenti modi:
 - a) dal territorio di una Parte sul territorio dell'altra (modo 1);
 - b) sul territorio di una Parte all'utente dell'altra (modo 2);
 - c) ad opera di un prestatore di una Parte, attraverso la presenza commerciale sul territorio dell'altra Parte (modo 3);
 - d) ad opera di un prestatore di una Parte, attraverso la presenza di persone fisiche sul territorio dell'altra Parte (modo 4).

2. Il presente capitolo si applica agli scambi in tutti i settori del terziario tranne:
 - a) i servizi finanziari, contemplati dal capitolo II;
 - b) i servizi audiovisivi;
 - c) il cabotaggio marittimo nazionale; e
 - d) i servizi di trasporto aereo, compresi i trasporti aerei nazionali e internazionali, anche non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, fatta eccezione per:
 - i) la riparazione e la manutenzione durante le quali gli aerei vengono ritirati dal servizio;
 - ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; e
 - iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS).

3. Non ci si avvarrà di alcuna disposizione del presente capitolo per imporre obblighi rispetto agli appalti pubblici, contemplati dal titolo IV della presente parte.

4. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti. Le Parti riesaminano le discipline sulle sovvenzioni connesse agli scambi di servizi nell'ambito della revisione del presente capitolo a norma dell'articolo 100, onde inserire le discipline eventualmente concordate a norma dell'articolo XV del GATS.

5. La presente sezione si applica ai servizi di trasporto marittimo internazionale e di telecomunicazione soggetti alle disposizioni delle sezioni 2 e 3.

ARTICOLO 96

Definizioni

Ai fini del presente capitolo valgono le seguenti definizioni:

- a) "misura": qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o altra forma;
- b) "misure adottate o mantenute da una Parte": misure adottate da:
 - i) governi e autorità centrali, regionali o locali; e
 - ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali;

- c) "prestatori di servizi": tutte le persone fisiche o giuridiche che intendono fornire o forniscono servizi;
- d) "presenza commerciale": qualsiasi tipo di attività commerciale o professionale, anche attraverso:
 - i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, o
 - ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza, nel territorio di una Parte ai fini della prestazione di un servizio;
- e) "persona giuridica": qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
- f) "persona giuridica di una Parte": una persona giuridica costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi della Comunità, dei suoi Stati membri o del Cile.

Una persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio della Comunità o del Cile viene considerata una persona giuridica comunitaria o cilena solo se impegnata in attività commerciali sostanziali nel territorio della Comunità o del Cile;

- g) "persona fisica": una persona che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o del Cile ai sensi delle rispettive legislazioni.

ARTICOLO 97

Accesso al mercato

1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite all'articolo 95, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate nel suo elenco di cui all'articolo 99.

2. Nei settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che una Parte deve astenersi dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel suo elenco, sono le seguenti:
 - a) limitazioni al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica;

 - b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

 - c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica ⁵;

⁵ Il paragrafo 2, lettera c) non riguarda le misure adottate da una Parte che limitano i fattori produttivi necessari per la prestazione di servizi.

- d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un prestatore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; e
- f) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi.

ARTICOLO 98

Trattamento nazionale

1. Nei settori inseriti nel suo elenco, e fermi restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi nazionali ⁶, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi.
2. Una Parte può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali.

⁶ Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come l'obbligo per le Parti di compensare eventuali vantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori pertinenti sono stranieri.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o fornitori di servizi di una Parte rispetto ad analoghi servizi o prestatori di servizi dell'altra Parte.

ARTICOLO 99

Elenchi di impegni specifici

1. Ciascuna Parte indica nell'elenco dell'allegato VII gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 97 e 98. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco deve specificare:

- a) termini, limitazioni e condizioni dell'accesso al mercato;
- b) condizioni e requisiti per il trattamento nazionale;
- c) obblighi relativi a impegni aggiuntivi di cui al paragrafo 3;
- d) se del caso, termini per l'attuazione degli impegni e data di entrata in vigore di tali impegni.

2. Le eventuali misure incompatibili con gli articoli 97 e 98 sono inserite nell'elenco relativo all'articolo 97. In tal caso, la voce inserita sarà considerata una condizione o un requisito anche per l'articolo 98.

3. Se una Parte assume impegni specifici in merito a misure riguardanti gli scambi di servizi non soggette ad elenco a norma degli articoli 97 e 98, tali impegni vengono inseriti nel suo elenco come impegni aggiuntivi.

ARTICOLO 100

Riesame

1. Le Parti riesaminano il presente capitolo dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, onde approfondire ulteriormente la liberalizzazione e ridurre o eliminare le restrizioni esistenti, in modo da garantire reciproci vantaggi e un equilibrio globale tra diritti e obblighi.

2. Il Comitato di associazione analizza il funzionamento del presente capitolo ogni tre anni dopo il riesame eseguito a norma del paragrafo 1 e presenta opportune proposte al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 101

Circolazione delle persone fisiche

Dopo due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti riesaminano le norme e le condizioni applicabili alla circolazione delle persone fisiche (modo 4) onde arrivare ad una maggiore liberalizzazione. Nel riesame può rientrare anche la revisione della definizione delle persone fisiche di cui all'articolo 96, lettera g).

ARTICOLO 102

Regolamentazione interna

1. Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni che figurano nel suo elenco, e nell'intento di garantire che le misure relative a requisiti e procedure riguardanti le licenze e la certificazione dei prestatori di servizi dell'altra Parte non costituiscano inutili ostacoli agli scambi, la Parte si adopera affinché tali misure:

- a) siano basate su criteri oggettivi e trasparenti, quali, tra l'altro, la competenza e la capacità di fornire il servizio;
- b) non siano più restrittive di quanto necessario per garantire il conseguimento di un obiettivo politico legittimo;
- c) non costituiscano una restrizione dissimulata alla prestazione di un servizio.

2. Le discipline di cui al paragrafo 1 possono essere rivedute nell'ambito della procedura di cui all'articolo 100 per tener conto delle discipline concordate a norma dell'articolo VI del GATS, da inserire nel presente accordo.

3. Se una Parte riconosce, unilateralmente o previo accordo, la formazione, l'esperienza, le licenze o le certificazioni ottenute nel territorio di un paese terzo, concede all'altra Parte la possibilità di dimostrare che la formazione, l'esperienza, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono anch'essi essere riconosciuti o di concludere un accordo o un'intesa di effetto analogo.

4. Le Parti si consultano periodicamente per determinare se sia possibile abolire i requisiti di cittadinanza o di residenza permanente che ancora si applicano ai rispettivi prestatori di servizi per il rilascio di licenze o di certificati.

ARTICOLO 103

Reciproco riconoscimento

1. Ciascuna Parte si accerta che, entro tempi ragionevoli a decorrere dalla presentazione di una domanda di licenza o di certificato da parte di un prestatore di servizi dell'altra Parte, le sue autorità competenti:

- a) prendano una decisione in merito alla domanda, se questa è completa, e ne informino il richiedente;
- b) se la domanda non è completa, ne informino senza indugio il richiedente invitandolo a fornire le informazioni supplementari imposte dal diritto nazionale della Parte.

2. Le Parti incoraggiano gli organismi competenti nei rispettivi territori a formulare raccomandazioni sul reciproco riconoscimento per consentire ai prestatori di servizi di soddisfare, interamente o in parte, i criteri applicati da ciascuna Parte per l'autorizzazione, la concessione di licenze, l'accreditamento, l'attività e la certificazione dei prestatori di servizi, in particolare di servizi professionali.

3. Il Comitato di associazione decide entro un periodo ragionevole, tenendo conto del grado di corrispondenza tra le rispettive normative, se una raccomandazione formulata a norma del paragrafo 2 sia compatibile con il presente capitolo. In caso affermativo, la raccomandazione viene applicata tramite un accordo sul reciproco riconoscimento dei requisiti, sulle qualifiche, sulle licenze e su altri regolamenti che sarà negoziato dalle autorità competenti.
4. Gli accordi di questo tipo devono essere conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, in particolare con l'articolo VII del GATS.
5. Con l'accordo di entrambe le Parti, ciascuna di esse incoraggia i suoi organismi competenti ad elaborare procedure per il rilascio temporaneo di licenze ai prestatori di servizi professionali dell'altra Parte.
6. Il Comitato di associazione riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, l'applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 104

Commercio elettronico⁷

Riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilità commerciali in un gran numero di settori, le Parti decidono di promuoverlo tra di esse, collaborando in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato e le questioni normative sollevate dal commercio elettronico.

⁷ L'inclusione di questa disposizione nel presente capitolo lascia impregiudicata la posizione cilena sull'opportunità di assimilare o meno il commercio elettronico ad una prestazione di servizi.

ARTICOLO 105

Trasparenza

Ciascuna Parte fornisce tempestivamente all'altra informazioni specifiche su tutte le sue misure di applicazione generale o sugli accordi internazionali connessi al presente capitolo. Il punto di contatto di cui all'articolo 190 fornisce, su richiesta, ai prestatori di servizi dell'altra Parte informazioni specifiche su tutte le questioni suddette. I punti di contatto non devono essere depositari di leggi e regolamenti.

SEZIONE 2

Trasporto marittimo internazionale

ARTICOLO 106

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo l'articolo 95, paragrafo 5, le disposizioni del presente capitolo si applicano anche alle società di navigazione stabilite al di fuori della Comunità o del Cile e controllate da cittadini di uno Stato membro o del Cile, a condizione che le loro navi siano registrate in detto Stato membro o in Cile ai sensi delle rispettive legislazioni e battano bandiera di uno Stato membro o del Cile.
2. Il presente articolo si applica al trasporto marittimo internazionale, inclusi i servizi “porta a porta” e le operazioni di trasporto intermodale comprendenti una tratta marittima.

ARTICOLO 107

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:

- a) "operazioni di trasporto intermodale": il diritto di organizzare servizi di trasporto internazionale "porta a porta" di merci stipulando direttamente contratti a tal fine con gli operatori di altri modi di trasporto;
- b) "prestatori di servizi marittimi internazionali": i prestatori di servizi connessi alle merci internazionali per i servizi marittimi, la manipolazione delle merci, i servizi di deposito, di sdoganamento, di stazionamento container e di magazzinaggio, di agenzia e di spedizioniere.

ARTICOLO 108

Accesso al mercato e trattamento nazionale

1. Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le Parti nel trasporto marittimo internazionale:

- a) le Parti continuano ad applicare pienamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie;

b) ciascuna Parte deve continuare a concedere alle navi gestite da prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie navi per quanto riguarda, tra l'altro, l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti e le relative spese e imposte, le strutture doganali e l'assegnazione di attracchi e strutture per il carico e lo scarico.

2. Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 1, le Parti:

a) non introducono clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali, tranne in circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle agenzie marittime di linea della Parte interessata l'effettiva possibilità di operare regolarmente nell'ambito degli scambi con il paese terzo in questione;

b) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi agli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa;

c) aboliscono, dall'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione occulta o avere effetti discriminatori rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

3. Ciascuna Parte autorizza, alle condizioni indicate nel suo elenco, i prestatori di servizi marittimi internazionali dell'altra parte ad essere commercialmente presenti nel suo territorio applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse ai suoi prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di un qualsiasi paese terzo.

SEZIONE 3

Servizi di telecomunicazioni

ARTICOLO 109

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:

- a) "servizi di telecomunicazioni": trasmissione di segnali elettromagnetici (suoni, dati, immagini e loro combinazioni), escluse le trasmissioni radiotelevisive ⁸. Gli impegni assunti in questo settore, quindi, non comprendono l'attività economica di trasmissione del contenuto il cui trasporto richiede servizi di telecomunicazioni, oggetto di impegni specifici assunti dalle Parte in altri settori pertinenti;
- b) "ente normativo": uno o più organismi che svolgono i compiti normativi assegnati in rapporto alle questioni menzionate nella presente sezione;
- c) "strutture di telecomunicazione di base": la rete di trasporto e i servizi pubblici nel settore delle telecomunicazioni che:

⁸ Per trasmissioni radiotelevisive si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i link di contribuzione tra gli operatori.

- i) sono forniti esclusivamente o prevalentemente da un unico fornitore o da un numero limitato di fornitori; e
- ii) non possono verosimilmente essere sostituiti, sul piano economico o tecnico, ai fini della fornitura del servizio.

ARTICOLO 110

Ente normativo

1. Gli enti normativi per i servizi di telecomunicazione sono separati da tutti i prestatori di servizi di telecomunicazione di base, a cui non devono rispondere del loro operato.
2. Le decisioni e la procedure degli enti normativi sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
3. I fornitori hanno il diritto di presentare ricorso avverso la decisione di un ente normativo che li riguarda.

ARTICOLO 111

Prestazione di servizi

1. Nei casi in cui è richiesta una licenza, sono resi pubblici i termini e le condizioni applicabili e il lasso di tempo normalmente richiesto per pervenire a una decisione in merito alla richiesta in questione.

2. Nei casi in cui è necessaria una licenza, sono resi noti al richiedente, se lo desidera, i motivi del mancato rilascio della licenza.

ARTICOLO 112

Fornitori principali

1. Un fornitore principale è un fornitore in grado di influire materialmente sulle modalità di partecipazione (in termini di prezzi e di offerta) in un determinato mercato di servizi di telecomunicazione di base per effetto:

- a) di un controllo sulle installazioni fondamentali o
- b) dell'uso della propria posizione sul mercato.

2. Si adottano misure appropriate al fine di impedire che i fornitori, i quali costituiscono (da soli o congiuntamente) un fornitore principale, avviino o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali.

3. Le pratiche anticoncorrenziali di cui sopra consistono in particolare:

- a) nel concedere sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;
- b) nell'utilizzare informazioni ottenute dai concorrenti al fine di produrre risultati anticoncorrenziali; e
- c) nel non mettere a disposizione degli altri fornitori di servizi, al momento opportuno, informazioni tecniche relative alle strutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale necessarie a questi ultimi ai fini della fornitura dei servizi.

ARTICOLO 113

Interconnessione

1. La presente sezione concerne il collegamento con i fornitori che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico per consentire agli utilizzatori che dipendono da un fornitore di comunicare con gli utilizzatori che dipendono da un altro fornitore e di accedere ai servizi forniti da un altro fornitore.
2. L'interconnessione con un fornitore principale è garantita in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete. Tale interconnessione è fornita:
 - a) secondo modalità, condizioni (in particolare, norme e specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie ed è caratterizzata da una qualità non meno favorevole di quella che il fornitore principale medesimo eroga ai servizi analoghi, di sua proprietà o di fornitori di servizi da esso non controllati, o alle proprie società controllate o ad altre società controllate;
 - b) tempestivamente, secondo modalità, condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi, trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilità economica e sufficientemente scorporate, così da consentire al fornitore di non pagare per componenti o strutture di rete di cui esso non ha bisogno per la fornitura del servizio in questione; e
 - c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti di terminazione di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle strutture aggiuntive necessarie.
4. Le procedure applicabili ai fini dell'interconnessione con un fornitore principale debbono essere rese pubbliche.

5. Per evitare discriminazioni, i fornitori principali mettono a disposizione dei fornitori di servizi delle Parti i propri accordi d'interconnessione e/o pubblicano anticipatamente le offerte d'interconnessione di riferimento, a meno che non siano accessibili al pubblico.

ARTICOLO 114

Risorse limitate

Tutte le procedure per l'attribuzione e l'impiego di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, debbono essere portate a termine in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio.

ARTICOLO 115

Servizio universale

1. Ciascuna Parte ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale cui intende adempiere.

2. Le disposizioni che disciplinano il servizio universale devono essere trasparenti, obiettive, non discriminatorie e neutrali dal punto di vista della concorrenza, e non risultare più complesse di quanto sia necessario.

CAPITOLO II

SERVIZI FINANZIARI

ARTICOLO 116

Ambito di applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti che incidono sugli scambi di servizi finanziari.
2. Ai fini del presente capitolo, per scambio di servizi finanziari s'intende la prestazione di un servizio finanziario nei seguenti modi:
 - a) dal territorio di una Parte sul territorio dell'altra (modo 1);
 - b) sul territorio di una Parte all'utente del servizio finanziario dell'altra (modo 2);
 - c) ad opera di un prestatore di servizi finanziari di una Parte, attraverso la presenza commerciale sul territorio dell'altra Parte (modo 3);
 - d) ad opera di un prestatore di servizi finanziari di una Parte, attraverso la presenza di persone fisiche sul territorio dell'altra Parte (modo 4).
3. Non ci si avvarrà di alcuna disposizione del presente capitolo per imporre obblighi rispetto agli appalti pubblici, contemplati dal titolo IV della presente parte.

4. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti. Le Parti riesaminano le discipline sulle sovvenzioni connesse agli scambi di servizi onde inserire nel presente accordo le discipline eventualmente concordate a norma dell'articolo XV del GATS.

5. Il presente capitolo non si applica:

- i) alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria, ovvero da qualsiasi altro ente pubblico, in applicazione della politica monetaria o della politica dei cambi;
- ii) alle attività che rientrano in un regime di previdenza sociale istituito per legge o in piani pensionistici pubblici;
- iii) alle altre attività svolte da un ente pubblico per conto dello Stato, ovvero su garanzia dello stesso o col ricorso a risorse finanziarie pubbliche.

6. Ai fini del paragrafo 5, ove una Parte consenta che i suoi prestatori di servizi finanziari svolgano un'attività tra quelle di cui al paragrafo 5, punti ii) o iii) in concorrenza con un ente pubblico o un prestatore di servizi finanziari, il presente capitolo si applica a tali attività.

ARTICOLO 117

Definizioni

Ai fini del presente capitolo valgono le seguenti definizioni:

- 1) "misura": qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di legge, regolamento, norma, procedure, decisione, provvedimento amministrativo o altra forma;
- 2) "misure adottate o mantenute da una Parte": misure adottate da:
 - i) governi e autorità centrali, regionali o locali; e
 - ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali;
- 3) "prestatori di servizi finanziari": tutte le persone fisiche o giuridiche che intendono fornire o forniscono servizi finanziari, esclusi gli enti pubblici;
- 4) "ente pubblico":
 - i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una Parte, o un'entità posseduta o controllata da una Parte, che svolge principalmente funzioni governative o attività a fini governativi, ad esclusione quindi degli enti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; oppure

- ii) un ente privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nel momento in cui esercita tali funzioni;
- 5) "presenza commerciale": qualsiasi tipo di stabilimento commerciale o professionale, anche attraverso:
- i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, ovvero
 - ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza, nel territorio di una Parte ai fini della prestazione di un servizio finanziario;
- 6) "persona giuridica": qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
- 7) "persona giuridica di una Parte": una persona giuridica costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi della Comunità, dei suoi Stati membri o del Cile.

Una persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio della Comunità o del Cile viene considerata una persona giuridica comunitaria o cilena solo se impegnata in attività commerciali sostanziali nel territorio della Comunità o del Cile;

- 8) "persona fisica": una persona che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o del Cile in conformità delle rispettive legislazioni;
- 9) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

Servizi assicurativi e connessi

- i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
- (A) ramo vita
 - (B) ramo danni
- ii) riassicurazione e retrocessione;
- iii) intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
- iv) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti.

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

- v) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
- vi) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, linee di credito, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

- vii) leasing finanziario;
- viii) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, comprese carte di credito e di addebito, «traveller's cheques» (assegni turistici) e bonifici bancari;
- ix) garanzie e impegni;
- x) compravendita, scambi per conto proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrimenti, di:
 - (A) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
 - (B) valuta estera;
 - (C) prodotti derivati, compresi, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio;
 - (D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi «swaps» (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine;
 - (E) titoli trasferibili;
 - (F) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti;
- xi) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la fornitura di servizi collegati;
- xii) intermediazione sul mercato monetario;
- xiii) gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

- xiv) servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
 - xv) disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari;
 - xvi) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei commi da v) a xv), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e ristrutturazioni e strategie aziendali;
- 10) "nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi relativi a prodotti nuovi o esistenti, o il modo in cui un prodotto viene fornito, che non è prestato da alcun prestatore di servizi finanziari sul territorio di una Parte, ma che è prestato sul territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 118

Accesso al mercato

1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite all'articolo 116, ciascuna Parte accorda ai servizi finanziari e ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordati e specificati nel suo elenco di cui all'articolo 120.

2. Nei settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che una Parte deve astenersi dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel suo elenco, sono le seguenti:

- a) limitazioni al numero di prestatori di servizi finanziari, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica;
- b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi finanziari sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi finanziari o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica ⁹;
- d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un prestatore di servizi finanziari, e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio finanziario specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi finanziari dell'altra Parte può fornire un servizio finanziario;
- f) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi.

⁹ Il paragrafo 2, lettera c) non riguarda le misure adottate da una Parte che limitano gli input necessari per la prestazione di servizi finanziari.

ARTICOLO 119

Trattamento nazionale

1. Nei settori inseriti nel suo elenco, e fermi restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte concede ai servizi e ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi finanziari nazionali ¹⁰, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi finanziari.
2. Una Parte può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi finanziari e ai fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi finanziari e prestatori di servizi finanziari nazionali.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi finanziari o fornitori di servizi finanziari di una Parte rispetto ad analoghi servizi finanziari o prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte.

¹⁰ Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come l'obbligo per le Parti di compensare eventuali vantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi finanziari o i prestatori di servizi finanziari pertinenti sono stranieri.

ARTICOLO 120

Elenchi di impegni specifici

1. Ciascuna Parte indica nell'elenco dell'allegato VIII gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 118 e 119. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco deve specificare:
 - a) termini, limitazioni e condizioni dell'accesso al mercato;
 - b) condizioni e requisiti per il trattamento nazionale;
 - c) obblighi relativi a impegni aggiuntivi di cui al paragrafo 3;
 - d) se del caso, termini per l'attuazione degli impegni e data di entrata in vigore di tali impegni.
2. Le eventuali misure incompatibili con gli articoli 118 e 119 sono inserite nell'elenco relativo all'articolo 118. In tal caso, la voce inserita è considerata una condizione o un requisito anche per l'articolo 119.
3. Se una Parte assume impegni specifici in merito a misure riguardanti gli scambi di servizi finanziari non soggette ad elenco a norma degli articoli 118 e 119, tali impegni vengono inseriti nel suo elenco come impegni aggiuntivi.

ARTICOLO 121

Nuovi servizi finanziari

1. Una Parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel suo territorio a prestare sul suo territorio nuovi servizi finanziari compresi nell'ambito di applicazione dei sottosettori e dei servizi finanziari indicati nel suo elenco di impegni, fatti salvi i termini, le limitazioni, le condizioni e le qualifiche ivi specificati e a condizione che l'introduzione del nuovo servizio finanziario non richieda di adottare una nuova legge o di modificare una legge esistente.
2. Una Parte può stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio finanziario e assoggettarla ad autorizzazione. Quando sia necessaria un'autorizzazione, la decisione corrispondente viene presa entro tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.

ARTICOLO 122

Trattamento dei dati nel settore dei servizi finanziari

1. Ciascuna Parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a trasferire informazioni, per via elettronica o in altra forma, all'interno e al di fuori del suo territorio, ai fini del trattamento dei dati richiesto nel corso delle normali operazioni commerciali di detto prestatore.

2. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 consistono in o contengono dati personali, dette informazioni vengono trasferite dal territorio di una Parte al territorio dell'altra conformemente al diritto nazionale della Parte dal cui territorio vengono trasferite le informazioni che disciplina la tutela dei privati cittadini per quanto riguarda il trasferimento e il trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 123

Efficacia e trasparenza della normativa nel settore dei servizi finanziari

1. Ciascuna Parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, onde dar loro la possibilità di formulare osservazioni, mediante:

- a) una pubblicazione ufficiale o
- b) un'altra forma scritta o elettronica.

2. Le autorità finanziarie competenti di ciascuna Parte comunicano agli interessati i requisiti per la compilazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.

3. Su richiesta, l'autorità finanziaria competente fornisce informazioni sulla situazione di una determinata domanda. Qualora desideri ulteriori informazioni, ne informa senza indugio il richiedente.

4. Ciascuna Parte fa quanto in suo potere per garantire l'applicazione, sul suo territorio, delle norme concordate a livello internazionale per la regolamentazione e la sorveglianza dei servizi finanziari, nonché per la lotta contro il riciclaggio del denaro sporco. A tal fine, le Parti collaborano e scambiano informazioni ed esperienze nel comitato speciale per i servizi finanziari di cui all'articolo 127.

ARTICOLO 124

Informazioni riservate

Non ci si avvarrà di alcuna disposizione del presente capitolo per:

- a) chiedere a una parte di fornire informazioni confidenziali, la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge, o comunque sarebbe in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private;
- b) chiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari finanziari e alla contabilità dei singoli clienti di prestatori di servizi finanziari oppure informazioni riservate o di natura proprietaria in possesso di enti pubblici.

ARTICOLO 125

Misure prudenziali

1. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata come un divieto per una delle Parti di adottare o mantenere in vigore opportune misure per motivi prudenziali quali:
 - a) la tutela degli investitori, dei depositanti, degli operatori dei mercati finanziari, di coloro che detengono o richiedono polizze e delle persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
 - b) la salvaguardia della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei prestatori di servizi finanziari;
 - c) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario della Parte.
2. Se non risultano conformi alle disposizioni del presente capitolo, tali misure non vengono utilizzate dalla Parte in questione per eludere i suoi impegni o obblighi a norma del presente capitolo.

ARTICOLO 126

Riconoscimento

1. Una Parte ha facoltà di riconoscere le misure prudenziali dell'altra Parte nel determinare le modalità di applicazione delle rispettive misure relative ai servizi finanziari. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si può basare su un accordo o un'intesa o essere accordato autonomamente.

2. Una Parte che sia parte contraente di un accordo o un'intesa con terzi del tipo di cui al paragrafo 1, futuri o esistenti, offre adeguate possibilità all'altra Parte di negoziare la loro adesione a tali accordi o intese, ovvero di negoziarne altri analoghi tra le Parti, in circostanze che consentano una regolamentazione equivalente, nonché il controllo e l'attuazione della stessa e, se del caso, procedure concernenti la condivisione di informazioni tra le Parti contraenti. Ove una Parte accordi il riconoscimento in via autonoma, essa offre all'altra Parte adeguate possibilità di dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze.

ARTICOLO 127

Comitato speciale per i servizi finanziari

1. Le Parti costituiscono un comitato speciale per i servizi finanziari composto di rappresentanti delle Parti. Il rappresentante principale di ciascuna Parte è un funzionario dell'autorità di detta Parte competente per i servizi finanziari di cui all'allegato IX.

2. Il comitato speciale ha il compito di:

- a) sorvegliare l'applicazione del presente capitolo;
- b) esaminare le questioni inerenti ai servizi finanziari sollevate da una Parte.

3. Il comitato speciale si riunisce su richiesta di una delle Parti a una data e secondo un ordine del giorno concordati preventivamente tra le Parti. La presidenza viene assunta a turno. Il comitato speciale riferisce al Comitato di associazione in merito ai risultati delle riunioni.

4. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato speciale per i servizi finanziari studia il modo di agevolare e di espandere gli scambi di servizi finanziari e di contribuire ulteriormente al conseguimento degli obiettivi del presente accordo, e riferisce in merito al Comitato di associazione.

ARTICOLO 128

Consultazioni

1. Una Parte può chiedere consultazioni con l'altra Parte su qualsiasi questione inerente al presente capitolo. L'altra Parte esamina favorevolmente la richiesta. Le Parti riferiscono sull'esito delle consultazioni al comitato speciale per i servizi finanziari.

2. Alle consultazioni di cui al presente articolo partecipano funzionari delle autorità indicate nell'allegato IX.

3. Nessuna delle disposizioni del presente articolo può essere interpretata come un obbligo, per le autorità finanziarie che partecipano alle consultazioni, di rivelare informazioni o di adottare misure tali da interferire con le singole questioni inerenti alla normativa, alla vigilanza, alle procedure amministrative o all'applicazione.

4. Qualora l'autorità finanziaria di una Parte abbia bisogno di informazioni per la sorveglianza di un prestatore di servizi finanziari sul territorio dell'altra Parte, può chiederle all'autorità finanziaria competente sul territorio dell'altra Parte. La comunicazione di tali informazioni può essere assoggettata alle modalità, condizioni e limitazioni specificate nella legge pertinente dell'altra Parte o subordinata ad un accordo o a un'intesa preventivi tra le rispettive autorità finanziarie.

ARTICOLO 129

Disposizioni specifiche sulla composizione delle controversie

1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, tutte le controversie sorte nell'ambito del presente capitolo vengono risolte ai sensi delle disposizioni del titolo VIII.

2. Ai fini dell'articolo 184, salvo diverso accordo tra le Parti per "consultazioni a norma dell'articolo 128" si intendono quelle di cui all'articolo 183. All'avvio delle consultazioni, le Parti forniscono le informazioni necessarie per valutare in che modo la misura di una Parte o qualsiasi altra questione possa incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente capitolo; le informazioni scambiate durante le consultazioni sono oggetto di un trattamento riservato. Qualora la questione non sia stata risolta entro quarantacinque giorni dall'avvio delle consultazioni a norma dell'articolo 128 o, se precedente, entro novanta giorni dalla richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 128, paragrafo 1, la Parte ricorrente può chiedere per iscritto che sia costituito un panel arbitrale. Le Parti comunicano direttamente l'esito delle consultazioni al Comitato di associazione.

3. Ai fini dell'articolo 185:
- a) il presidente del panel arbitrale è un esperto finanziario;
 - b) il Comitato di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di almeno cinque persone che non abbiano la cittadinanza né dell'una né dell'altra Parte e che accettino e siano in grado di fungere da arbitri, identificate come presidenti di panel arbitrali nel settore dei servizi finanziari. Il Comitato di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre cinque nominativi. Le persone suddette devono possedere competenze o esperienza in merito alle leggi o alle prassi nel settore dei servizi finanziari, compresi i regolamenti applicabili alle istituzioni finanziarie, essere indipendenti e operare a titolo personale, non devono essere associate ad una delle Parti né ricevere istruzioni da una delle Parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato XVI. L'elenco può essere modificato ogni tre anni;
 - c) entro tre giorni dalla richiesta di costituzione del panel arbitrale, il presidente viene scelto a sorte dal presidente del Comitato di associazione tra i nominativi dell'elenco di cui alla lettera b). Gli altri due arbitri del panel vengono scelti a sorte dal presidente del Comitato di associazione tra i nominativi dell'elenco di cui all'articolo 185, paragrafo 2, rispettivamente tra i nominativi proposti al Comitato di associazione dalla Parte ricorrente e dalla Parte contro la quale è stato presentato reclamo.

CAPITOLO III

STABILIMENTO

ARTICOLO 130

Ambito di applicazione

Il presente capitolo si applica allo stabilimento in tutti i settori tranne il terziario, compresi i servizi finanziari.

ARTICOLO 131

Definizioni

Ai fini del presente capitolo valgono le seguenti definizioni:

- a) "persona giuridica": qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
- b) "persona giuridica di una Parte": una persona giuridica costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi della Comunità, dei suoi Stati membri o del Cile.

Una persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale sul territorio della Comunità o del Cile viene considerata una persona giuridica comunitaria o cilena solo se impegnata in attività commerciali sostanziali nel territorio della Comunità o del Cile;

c) "persona fisica": una persona che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o del Cile in conformità delle rispettive legislazioni;

d) "stabilimento":

i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica e

ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza

nel territorio di una Parte ai fini di un'attività economica.

Per quanto riguarda le persone fisiche, tale diritto non si estende alla ricerca o all'assunzione di un posto di lavoro sul mercato occupazionale né autorizza automaticamente l'accesso al mercato del lavoro di una Parte.

ARTICOLO 132

Trattamento nazionale

Nei settori di cui all'allegato X, e fermi restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte concede, per quanto riguarda lo stabilimento, alle persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle sue persone fisiche e giuridiche che svolgono un'attività economica analoga.

ARTICOLO 133

Diritto di regolamentazione

Fatto salvo l'articolo 132, ciascuna Parte ha la facoltà di regolamentare lo stabilimento delle persone fisiche e giuridiche.

ARTICOLO 134

Disposizioni finali

1. Per quanto riguarda il presente capitolo, le Parti confermano i rispettivi diritti e obblighi a norma di tutti gli accordi bilaterali o multilaterali di cui sono firmatarie.

2. Ai fini della progressiva liberalizzazione delle condizioni d'investimento, le Parti si impegnano a riesaminare, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il quadro giuridico per gli investimenti, nonché il contesto e i flussi d'investimento tra i loro territori compatibilmente con gli impegni assunti nell'ambito degli accordi internazionali sugli investimenti.

CAPITOLO IV

DEROGHE

ARTICOLO 135

Deroghe

1. Fermo restando l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le Parti dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, ai servizi finanziari o allo stabilimento, nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure:

- a) necessarie per tutelare la morale pubblica o per mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
- b) necessarie per tutelare la vita o la salute delle persone e del mondo animale o vegetale;
- c) connesse alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni alla fornitura o al consumo nazionali di servizi o agli investimenti interni;

- d) necessarie per la tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale;
- e) necessarie per garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente articolo, compresi quelli relativi:
 - i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un'inadempienza rispetto a contratti di servizi;
 - ii) alla tutela della vita privata di persone fisiche in relazione all'elaborazione e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione, della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche; ovvero
 - iii) alla sicurezza;

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai regimi previdenziali delle Parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorità ufficiale.

3. Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le Parti di applicare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari e i rispettivi requisiti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche ¹¹, purché non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica del presente titolo.

¹¹ In particolare, una Parte può esigere che le persone fisiche abbiano le qualifiche accademiche necessarie e/o l'esperienza professionale specificata sul territorio dove viene fornito il servizio o dove è costituito lo stabilimento, per il settore di attività in questione.

TITOLO IV

COMMESSE PUBBLICHE

ARTICOLO 136

Obiettivo

Ai sensi delle disposizioni del presente titolo, le Parti garantiscono l'apertura effettiva e reciproca dei rispettivi mercati delle commesse pubbliche.

ARTICOLO 137

Ambito di applicazione e copertura

1. Il presente titolo si applica a tutte le disposizioni legislative, regolamentari, procedure o pratiche riguardanti gli appalti, aggiudicati da enti delle Parti, per la fornitura di beni e di servizi, compresi i lavori, alle condizioni specificate da ciascuna Parte negli allegati XI, XII e XIII.
2. Il presente titolo non si applica:
 - a) ai contratti d'appalto aggiudicati:
 - i) in base ad un accordo internazionale destinato alla realizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto ad opera delle Parti contraenti;

- ii) in base ad un accordo internazionale sulla presenza di truppe di stanza; e
 - iii) secondo le particolari procedure di un'organizzazione internazionale;
- b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza e di commesse pubbliche concesse nell'ambito di programmi di assistenza o di cooperazione;
- c) ai contratti aventi per oggetto:
- i) l'acquisizione o la locazione di terreni, edifici esistenti o altri immobili, o riguardanti diritti inerenti a tali beni immobiliari;
 - ii) l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione;
 - iii) servizi di arbitrato e di conciliazione;
 - iv) prestazioni professionali; e
 - v) servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono all'amministrazione aggiudicatrice, perché li usi nell'esercizio della sua attività e la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione; e
- d) ai servizi finanziari.

3. Il presente titolo si applica anche alle concessioni per lavori pubblici, definite all'articolo 138, punto i), come specificato negli allegati XI, XII e XIII.

4. Le Parti non possono preparare, stilare o strutturare in altro modo contratti d'appalto onde eludere gli obblighi di cui al presente titolo.

ARTICOLO 138

Definizioni

Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:

- a) "commesse pubbliche": salvo diverse disposizioni, tutti gli appalti per la fornitura di beni, di servizi o di entrambi, compresi i lavori eseguiti da enti pubblici delle Parti per scopi governativi e non per una rivendita commerciale o per la produzione di beni o la fornitura di servizi ai fini di una vendita commerciale. Gli appalti comprendono qualsiasi contratto concluso in forma di acquisto, di leasing o di locazione, con o senza opzione d'acquisto;
- b) "enti": gli enti pubblici delle Parti, quali gli enti dei governi centrali, decentrati e locali, i comuni, le imprese pubbliche e tutti gli altri enti aggiudicatori di appalti ai sensi delle disposizioni del presente titolo, come specificato negli allegati XI, XII e XIII;
- c) "impresa pubblica", ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina. L'influenza dominante è presunta qualora i pubblici poteri si trovino nei riguardi dell'impresa, direttamente o indirettamente, almeno in una delle seguenti situazioni:
 - i) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;

- ii) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa; oppure
 - iii) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;
- d) "fornitore delle Parti": qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o gruppo di dette persone di una Parte e/o organismo di una Parte in grado di fornire beni, servizi, o l'esecuzione di lavori. La definizione si applica ai fornitori di merci, ai prestatori di servizi o ai contraenti;
- e) "persona giuridica": qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
- f) "persona giuridica di una Parte": una persona giuridica costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi della Comunità, dei suoi Stati membri o del Cile.

Una persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale sul territorio della Comunità o del Cile viene considerata una persona giuridica comunitaria o cilena solo se impegnata in attività commerciali sostanziali nel territorio della Comunità o del Cile;

- g) "persona fisica": una persona che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o del Cile in conformità delle rispettive legislazioni;
- h) "offerente": un fornitore che abbia presentato un'offerta;

- i) "concessioni per lavori pubblici": un contratto che si distingue dai contratti per gli appalti di lavori pubblici solo per il fatto che la retribuzione per i lavori da eseguire consiste unicamente nel diritto di sfruttare la costruzione o in questo diritto più un pagamento;
- j) "compensazioni": le condizioni imposte o prese in considerazione da un ente prima o durante la procedura d'appalto, tali da favorire lo sviluppo locale o da migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti della sua Parte mediante requisiti riguardanti il contenuto locale, il rilascio delle licenze per la tecnologia, gli investimenti, il commercio estero di compensazione o analoghi requisiti;
- k) "per iscritto": le informazioni espresse con parole, numeri o altri simboli, compresi i mezzi elettronici, che possono essere lette, riprodotte e archiviate;
- l) "specificazione tecnica": una specifica che definisce le caratteristiche dei beni o dei servizi da fornire, come la qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, i simboli, la terminologia, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, o i processi e i metodi di produzione e i requisiti riguardanti le procedure di valutazione della conformità imposti dagli enti;
- m) "privatizzazione": processo mediante il quale il controllo statale di un'entità viene effettivamente abolito e trasferito al settore privato;
- n) "liberalizzazione": processo in seguito al quale un'entità non gode di diritti esclusivi o speciali e fornisce beni o servizi solo sui mercati soggetti ad un'effettiva concorrenza.

ARTICOLO 139

Trattamento nazionale e non discriminazione

1. Ciascuna Parte garantisce che gli appalti delle sue entità contemplate dal presente titolo si svolgano in modo trasparente, equilibrato e non discriminatorio, assicurando un pari trattamento a tutti i fornitori di entrambe le Parti e il rispetto del principio di una concorrenza aperta ed effettiva.
2. Per quanto riguarda tutte le disposizioni legislative, regolamentari, le procedure e le pratiche sugli appalti pubblici di cui al presente titolo, ciascuna Parte concede ai beni, ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai suoi prodotti, servizi e prestatori di servizi nazionali.
3. Per quanto riguarda tutte le disposizioni legislative, regolamentari, le procedure e le pratiche sugli appalti pubblici di cui al presente titolo, ciascuna Parte si accerta che i suoi enti:
 - a) non riservino a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di partecipazione straniera o di proprietà di una persona dell'altra Parte;
 - b) non discriminino i fornitori stabiliti in loco in base al fatto che i beni o i servizi offerti dal fornitore per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra Parte.

4. Il presente articolo non si applica alle misure connesse ai dazi doganali o agli oneri di qualsiasi tipo imposti all'importazione o con essa collegati né al metodo di riscossione di tali dazi e oneri, alle altre normative in materia d'importazione, comprese le restrizioni e le formalità, o alle misure in materia riguardanti gli scambi di servizi diverse dalle misure che disciplinano specificamente le commesse di cui al presente titolo.

ARTICOLO 140

Divieto delle compensazioni e delle preferenze nazionali

Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti non prendano in considerazione né chiedano o impongano compensazioni o condizioni relative alle preferenze nazionali, quali i margini che concedono una preferenza in materia di prezzi, al momento della qualifica e della selezione dei fornitori, dei beni e dei servizi, della valutazione delle offerte o dell'aggiudicazione dei contratti.

ARTICOLO 141

Regole di valutazione

1. Gli enti evitano di suddividere gli appalti e di utilizzare altri metodi di valutazione dei contratti onde eludere l'applicazione del presente titolo nel determinare se ad un contratto si applichino le sue discipline, fatte salve le condizioni di cui agli allegati XI e XII, Appendici da 1 a 3.

2. Nel calcolare il valore di un contratto, le entità tengono conto di tutte le forme di retribuzioni ivi previste, quali premi, onorari, commissioni e interessi, nonché dell'importo totale massimo autorizzato, comprese le opzioni.
3. Qualora la natura del contratto non consenta di calcolarne anticipatamente il valore preciso, gli enti stimano tale valore secondo criteri obiettivi.

ARTICOLO 142

Trasparenza

1. Ciascuna Parte pubblica tempestivamente, anche con i mezzi elettronici designati ufficialmente, tutte le leggi, i regolamenti, le sentenze giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale e tutte le procedure, comprese le clausole dei contratti standard, riguardanti le commesse pubbliche di cui al presente titolo nelle pubblicazioni di cui all'allegato XIII, appendice 2.
2. Analogamente, ciascuna Parte pubblica tempestivamente tutte le modifiche di tali misure.

ARTICOLO 143

Procedure di gara

1. Gli enti aggiudicano gli appalti pubblici mediante gare aperte o selettive, secondo le loro procedure nazionali e a norma del presente titolo e in modo non discriminatorio.

2. Ai fini del presente titolo valgono le seguenti definizioni:
 - a) "gare aperte": le procedure che consentono a tutti i fornitori interessati di presentare un'offerta;
 - b) "gare selettive": le procedure che autorizzano a presentare un'offerta solo i fornitori che soddisfano i requisiti attinenti alle qualifiche del presente titolo, in linea con l'articolo 144 e con le altre disposizioni pertinenti del presente titolo.

3. In casi specifici, e solo alle condizioni di cui all'articolo 145, gli enti possono tuttavia ricorrere ad una procedura diversa dalla gara aperta o selettiva di cui al paragrafo 1 di detto articolo; in tal caso, gli enti scelgono di non pubblicare un avviso di gara d'appalto e possono sia consultare i fornitori da loro scelti sia negoziare con uno o più di essi le modalità del contratto.

4. Gli enti trattano con gli offerenti all'insegna della riservatezza, evitando in particolare di fornire informazioni che aiuterebbero determinati partecipanti ad innalzare le loro offerte al livello degli altri partecipanti.

ARTICOLO 144

Gare selettive

1. Nelle gare selettive, gli enti possono limitare il numero di fornitori qualificati che inviteranno a presentare offerte, fermo restando il buon funzionamento del processo di appalto, purché selezionino il massimo di fornitori nazionali e di fornitori dell'altra Parte, procedendo in modo equo e non discriminatorio e basandosi sui criteri indicati nell'avviso di gara o nei documenti di gara.

2. Gli enti che dispongono di elenchi permanenti di fornitori qualificati possono scegliere tra i fornitori che vi figurano quelli invitati a presentare offerte, alle condizioni di cui all'articolo 146, paragrafo 7. La selezione operata deve dare eque possibilità ai fornitori degli elenchi.

ARTICOLO 145

Altre procedure

1. Purché la procedura di gara non venga utilizzata per evitare al massimo la concorrenza o per tutelare i fornitori nazionali, gli enti possono aggiudicare, se del caso, i contratti d'appalto senza ricorrere a gare aperte o selettive, nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni:
 - a) quando non siano state presentate offerte adeguate o richieste di partecipare in seguito ad un appalto precedente, sempreché i requisiti dell'appalto iniziale non subiscano modifiche sostanziali;

- b) quando, per motivi tecnici o artistici o per ragioni connesse alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere eseguito solo da un determinato fornitore, e non esistano alternative ragionevoli;
- c) quando, per motivi di estrema urgenza riconducibili ad avvenimenti che l'ente non poteva prevedere, non è stato possibile ottenere in tempo i beni o i servizi mediante gare aperte o selettive;
- d) per le forniture supplementari di beni o di servizi da parte del fornitore iniziale, quando un cambiamento di fornitore costringerebbe l'ente a procurarsi attrezzature o servizi non intercambiabili con le attrezzature, il software o i servizi esistenti;
- e) quando un ente si procura un prototipo, un primo prodotto o un servizio messi a punto a sua richiesta nel corso e al fine di un contratto particolare per la ricerca, la sperimentazione, lo studio o lo sviluppo iniziale;
- f) quando, in seguito a circostanze imprevedibili, i servizi descritti nel contratto iniziale debbano essere completati da servizi supplementari che non vi figuravano, ma che rientrano negli obiettivi del fascicolo di gara iniziale. Il valore totale dei contratti aggiudicati per i servizi supplementari del settore della costruzione non può comunque superare il 50% dell'importo del contratto principale;
- g) per i nuovi servizi che consistono nella ripetizione di servizi analoghi, e per i quali l'ente ha indicato, nell'avviso relativo al servizio iniziale, il possibile ricorso a procedure diverse dalle gare aperte o selettive per l'aggiudicazione dei relativi contratti;

- h) nel caso di contratti aggiudicati al vincitore di un concorso di design, purché il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente titolo; qualora via siano più vincitori, vengono tutti invitati a partecipare ai negoziati; e
 - i) per le merci quotate acquistate su un mercato dei prodotti e per gli acquisti di merci effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose, che si verificano solo a brevissima scadenza in caso di smaltimento eccezionale, e non per i normali acquisti dei fornitori regolari.
2. Le Parti garantiscono che, ogniqualvolta debbano ricorrere ad una procedura diversa dalle gare aperte o selettive nelle circostanze di cui al paragrafo 1, gli enti conservino una registrazione o preparino una relazione scritta come giustificazione specifica del contratto aggiudicato a norma del paragrafo suddetto.

ARTICOLO 146

Qualifica dei fornitori

1. Le condizioni di partecipazione alle gare d'appalto sono limitate a quelle indispensabili per garantire che il fornitore potenziale sia in grado di soddisfare i requisiti dell'appalto e di eseguire il contratto in questione.
2. Nel qualificare i fornitori, gli enti evitano qualsiasi discriminazione tra fornitori nazionali e fornitori dell'altra Parte.

3. Nessuna Parte può riservare la partecipazione ad un appalto ai fornitori cui in precedenza siano stati aggiudicati uno o più contratti da un ente della Parte in questione o che abbiano già un'esperienza lavorativa sul suo territorio.
4. Gli enti riconoscono come fornitori qualificati tutti i fornitori che soddisfano le condizioni di partecipazione ad un appalto specifico. Le decisioni degli enti in materia di qualifica si basano esclusivamente sulle condizioni di partecipazione specificate in precedenza negli avvisi o nel fascicolo di gara.
5. Nessuna disposizione del presente titolo preclude l'esclusione di un fornitore perché è fallito, ha dichiarato il falso o è accusato di un grave delitto quale la partecipazione ad organizzazioni criminali.
6. Gli enti informano tempestivamente delle loro decisioni i fornitori che hanno chiesto di essere qualificati.

Elenchi permanenti di fornitori qualificati

7. Gli enti possono compilare elenchi permanenti di fornitori qualificati purché:
 - a) garantiscano ai fornitori la possibilità di chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati;
 - b) informino della loro decisione tutti i fornitori che hanno chiesto di diventare fornitori qualificati;

- c) consentano ai fornitori che non figurano su un elenco permanente di partecipare ad una determinata gara d'appalto presentando certificati e altre pezze d'appoggio equivalenti a quelli chiesti ai fornitori dell'elenco;
- d) se un ente del settore dei servizi pubblici utilizza un avviso di esistenza di un elenco permanente come avviso di appalto, ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 7, i fornitori che chiedono di partecipare e non figurano sull'elenco permanente dei fornitori qualificati vengono presi in considerazione ai fini della gara, sempreché vi sia abbastanza tempo per portare a termine la procedura di qualifica; in tal caso, l'ente aggiudicatore avvia tempestivamente le procedure di qualifica, evitando di utilizzarne lo svolgimento e la durata per escludere dall'elenco fornitori di entrambe le Parti.

ARTICOLO 147

Pubblicazione degli avvisi

Disposizioni generali

1. Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti diano adeguata diffusione alle possibilità di gara offerte dai pertinenti appalti pubblici, comunicando ai fornitori dell'altra Parte tutte le informazioni necessarie per partecipare all'appalto.

2. Per ciascun contratto contemplato dal presente titolo, fatte salve le disposizioni degli articoli 143, paragrafo 3, e 145, gli enti pubblicano anticipatamente un avviso in cui invitano i fornitori interessati a presentare offerte o, se del caso, a chiedere di partecipare all'appalto.
3. Fra le informazioni contenute in ciascun avviso di gara d'appalto devono figurare almeno:
 - a) il nome, l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo elettronico dell'entità nonché, qualora sia diverso, l'indirizzo al quale richiedere tutti i documenti relativi all'appalto;
 - b) la procedura di gara scelta e la forma del contratto;
 - c) una descrizione dell'appalto e i requisiti principali stipulati nel contratto;
 - d) tutte le condizioni che i fornitori devono soddisfare per partecipare all'appalto;
 - e) i termini per la presentazione delle offerte e gli eventuali altri termini;
 - f) i principali criteri di aggiudicazione dei contratti;
 - g) possibilmente, le modalità di pagamento e le altre modalità.

Avvisi di appalti programmati

4. Ciascuna Parte incoraggia i suoi enti a pubblicare quanto prima, nel corso di ogni esercizio finanziario, informazioni sui futuri appalti programmati, contenenti l'oggetto dell'appalto e la data prevista per la pubblicazione del relativo avviso.
5. Gli enti che operano nel settore dei servizi pubblici possono utilizzare gli avvisi di appalto programmato come avvisi di appalto previsto, purché contengano tutte le informazioni disponibili tra quelle di cui al paragrafo 3 e invitino espressamente i fornitori a manifestare all'ente il loro interesse a partecipare.
6. Gli enti che hanno utilizzato gli avvisi di appalto programmato come avvisi di appalto previsto comunicano successivamente a tutti i fornitori che hanno espresso inizialmente interesse ulteriori informazioni, tra cui almeno quelle di cui al paragrafo 1, e chiedono loro di confermare detto interesse su tali basi.

Avviso riguardante gli elenchi permanenti dei fornitori qualificati

7. Gli enti che intendono mantenere elenchi permanenti pubblicano, a norma del paragrafo 2, un avviso che li identifica e indica sia lo scopo dell'elenco permanente, sia la disponibilità delle sue regole di funzionamento, compresi i criteri di qualifica e squalifica, e la sua durata.
8. Se l'elenco permanente vale per più di tre anni, l'avviso viene pubblicato una volta all'anno.

9. Gli enti che operano nel settore dei servizi pubblici possono utilizzare un avviso di elenco permanente dei fornitori qualificati come avviso di appalto previsto. In tal caso, essi forniscono tempestivamente le informazioni necessarie per consentire a tutti coloro che hanno manifestato interesse di valutare il loro interesse a partecipare all'appalto. Tra queste informazioni figurano, se disponibili, gli elementi contenuti nell'avviso di cui al paragrafo 3. Le informazioni trasmesse a un fornitore interessato vengono fornite in modo non discriminatorio agli altri fornitori interessati.

Disposizioni comuni

10. Tutti gli avvisi di cui al presente articolo sono accessibili per l'intero periodo stabilito per la gara d'appalto corrispondente.

11. Gli enti pubblicano gli avvisi in tempo utile, utilizzando i mezzi che offrono l'accesso più ampio possibile, senza discriminazioni, ai fornitori interessati delle Parti. Questi mezzi possono essere consultati gratuitamente attraverso un unico punto di accesso indicato nell'allegato XIII, appendice 2.

ARTICOLO 148

Fascicolo di gara

1. Il fascicolo di gara trasmesso ai fornitori contiene tutte le informazioni di cui hanno bisogno per presentare offerte adeguate.

2. Qualora non consentano di accedere liberamente e direttamente all'intero fascicolo di gara attraverso i mezzi elettronici, gli enti aggiudicatori lo mettono prontamente a disposizione di qualsiasi fornitore delle Parti che ne faccia richiesta.
3. Gli enti rispondono sollecitamente a tutte le richieste ragionevoli di informazioni inerenti all'appalto previsto, purché tali informazioni non conferiscano al fornitore in questione un vantaggio rispetto ai concorrenti.

ARTICOLO 149

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche sono riportate negli avvisi, nei documenti di gara o nei documenti supplementari.
2. Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti non preparino, adottino o applichino specifiche tecniche intese a, o che abbiano per effetto di, creare ostacoli inutili agli scambi tra le Parti.
3. Le specifiche tecniche emanate dagli enti
 - a) sono espresse in termini di prestazioni e di requisiti funzionali anziché in termini di design o di descrizione; e

- b) si basano sulle norme internazionali esistenti oppure, in loro assenza, sui regolamenti tecnici nazionali ¹¹, sulle norme internazionali riconosciute ¹² o sulle norme edilizie.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano se l'entità può dimostrare obiettivamente che l'uso delle specifiche tecniche di cui al suddetto paragrafo sarebbe inefficace e inappropriato per il conseguimento degli obiettivi legittimi fissati.
5. Gli enti prendono comunque in considerazione tutte le offerte che, pur non essendo conformi alle specifiche tecniche, soddisfano i requisiti di base ivi contenuti e corrispondono all'obiettivo perseguito. Il riferimento alle specifiche tecniche presente nei documenti di gara deve contenere la dicitura "o equivalente".
6. Possono essere inclusi requisiti o riferimenti riguardanti marchi di fabbrica, denominazioni commerciali, brevetti, disegni o tipi, origini specifiche, produttori o fornitori particolari solo se non esiste un modo sufficientemente preciso o comprensibile di descrivere i requisiti dell'appalto, a condizione che nel fascicolo figuri la dicitura "o equivalente".
7. Spetta all'offerente dimostrare che la sua offerta soddisfa i requisiti di base.

¹¹ Ai fini del presente titolo, un regolamento tecnico è un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto o di un servizio o i processi e i metodi di produzione, comprese le disposizioni amministrative applicabili, la cui osservanza è obbligatoria. Esso può contenere, o riguardare esclusivamente, requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura e etichettatura applicati a un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione.

¹² Ai fini del presente titolo, una norma è un documento approvato da un organismo riconosciuto contenente regole, orientamenti o caratteristiche, nonché processi e metodi di produzione la cui osservanza non è obbligatoria, per un uso comune e ripetuto. Esso può contenere, o riguardare esclusivamente, requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura e etichettatura applicati a un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione.

ARTICOLO 150

Termini

1. Tutti i termini fissati dagli enti per il ricevimento delle offerte e delle richieste di partecipazione devono essere tali da consentire ai fornitori dell'altra Parte, nonché ai fornitori nazionali, di preparare e di presentare le offerte nonché, se del caso, le richieste di partecipazione o di qualifica. Nel fissare detti termini, gli enti tengono conto, compatibilmente con le loro ragionevoli esigenze, di fattori quali la complessità dell'appalto previsto e il tempo normalmente richiesto per la trasmissione delle offerte da fonti estere o nazionali.
2. Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti tengano debitamente conto dei tempi di pubblicazione nel fissare la data limite per il ricevimento delle offerte o delle richieste di partecipazione o di inserimento nell'elenco dei fornitori.
3. I termini ultimi per il ricevimento delle offerte sono indicati nell'allegato XIII, appendice 3.

ARTICOLO 151

Negoziati

1. Una Parte può incaricare i suoi enti di condurre i negoziati:
 - a) quando abbia espresso tale intenzione nell'avviso di appalto previsto oppure

- b) quando la valutazione dimostri che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nel fascicolo di gara.
- 2. Lo scopo principale dei negoziati è individuare gli aspetti positivi e negativi delle offerte.
 - 3. Durante i negoziati, gli enti evitano qualsiasi discriminazione tra i fornitori, accertandosi in particolare che:
 - a) l'eventuale eliminazione di un partecipante avvenga secondo i criteri indicati negli avvisi o nel fascicolo di gara;
 - b) tutte le modifiche dei criteri suddetti e dei requisiti tecnici vengano trasmesse per iscritto a tutti gli altri partecipanti ai negoziati; e
 - c) si dia a tutti i partecipanti la possibilità di presentare, entro un termine comune, nuove offerte o offerte modificate sulla base dei requisiti riveduti e/o al termine dei negoziati.

ARTICOLO 152

Presentazione, ricevimento e apertura delle offerte

- 1. Le offerte e le richieste di partecipazione alla procedura devono essere presentate per iscritto.
- 2. Gli enti ricevono e aprono le offerte degli offerenti secondo procedure e condizioni tali da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione.

ARTICOLO 153

Aggiudicazione dei contratti

1. Per poter essere presa in considerazione ai fini dell'appalto, un'offerta deve soddisfare, al momento dell'apertura, i requisiti principali degli avvisi o del fascicolo di gara ed essere presentata da un fornitore che soddisfi le condizioni di partecipazione.
2. Gli enti aggiudicano l'appalto all'offerente con l'offerta più bassa o all'offerta considerata più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati precedentemente negli avvisi o nel fascicolo di gara.

ARTICOLO 154

Informazioni sull'aggiudicazione dei contratti

1. Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti diano adeguata diffusione ai risultati degli appalti pubblici.
2. Gli enti informano tempestivamente gli offerenti delle decisioni relative all'aggiudicazione degli appalti nonché delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell'offerta selezionata. Su richiesta, gli enti informano gli offerenti eliminati dei motivi per i quali le loro offerte sono state respinte.
3. Gli enti possono decidere di non comunicare determinate informazioni sull'aggiudicazione dell'appalto per evitare di pregiudicare l'applicazione della legge, il pubblico interesse, gli interessi commerciali legittimi dei fornitori o la concorrenza leale tra di essi.

ARTICOLO 155

Impugnazione delle offerte

1. Gli enti esaminano in modo imparziale e tempestivo i reclami dei fornitori riguardanti una presunta violazione del presente titolo nell'ambito della procedura di appalto.
2. Ciascuna Parte definisce procedure non discriminatorie, rapide, trasparenti ed efficaci che consentano ai fornitori di denunciare le presunte violazioni del presente titolo avvenute nel contesto di gare d'appalto in cui abbiano o abbiano avuto un interesse.
3. Le contestazioni vengono sottoposte ad un'autorità verificatrice imparziale e indipendente. Quando non si tratta di un tribunale, l'autorità verificatrice è soggetta a riesame giudiziario o a garanzie procedurali analoghe a quelle di un tribunale.
4. Le procedure di impugnazione prevedono:
 - a) misure provvisorie tempestive atte a rimediare alle violazioni del presente titolo e a salvaguardare le opportunità commerciali, che possono dar luogo ad una sospensione della procedura di appalto. Nel decidere se applicare dette misure, tuttavia, si può eventualmente tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compresi quelli pubblici; e
 - b) se del caso, misure atte a rimediare alla violazione del presente titolo oppure, in mancanza di tali misure, il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che potrebbero essere limitati al costo di preparazione dell'offerta o alle spese legali.

ARTICOLO 156

Tecnologie dell'informazione

1. Le Parti si servono per quanto possibile dei mezzi di comunicazione elettronici per un'adeguata divulgazione delle informazioni sulle commesse pubbliche, specie per quanto riguarda le possibilità di partecipazione offerte dagli enti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione.
2. Per migliorare l'accesso agli appalti pubblici, ciascuna Parte cerca di instaurare un sistema d'informazione elettronico, il cui uso è obbligatorio per i rispettivi enti.
3. Le Parti incoraggiano l'uso dei mezzi elettronici per la trasmissione delle offerte.

ARTICOLO 157

Cooperazione e assistenza

Le Parti promuovono la cooperazione tecnica e l'assistenza reciproca attraverso programmi di formazione intesi ad una migliore comprensione dei rispettivi sistemi di commesse pubbliche e delle rispettive statistiche, nonché ad un più agevole accesso ai rispettivi mercati.

ARTICOLO 158

Relazioni statistiche

Se una Parte non garantisce un livello di conformità accettabile ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 11, essa raccoglie e fornisce annualmente all'altra Parte statistiche sui suoi appalti contemplati dal presente titolo. Dette relazioni devono contenere le informazioni di cui all'allegato XIII, appendice 4.

ARTICOLO 159

Modifiche dell'ambito di applicazione

1. Le Parti possono modificare l'ambito di applicazione del presente titolo a condizione che:
 - a) informino l'altra Parte della modifica; e
 - b) concedano all'altra Parte, entro trenta giorni dalla data della notifica, opportuni adeguamenti compensativi per mantenere un livello di copertura paragonabile a quello che esisteva prima della modifica.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), non vengono concessi adeguamenti compensativi all'altra Parte se la modifica apportata da una Parte alla sua copertura nell'ambito del presente titolo riguarda:

- a) rettifiche meramente formali e modifiche minori degli allegati XI e XII ; oppure
- b) uno o più enti per i quali il controllo o l'influenza dello Stato sono stati effettivamente eliminati attraverso la privatizzazione o la liberalizzazione.

3. Se del caso, il Comitato di associazione può decidere di modificare l'allegato corrispondente per tener conto della modifica notificata dalla Parte in questione.

ARTICOLO 160

Negoziati successivi

Qualora una Parte offra ad un terzo vantaggi supplementari, per quanto riguarda l'accesso ai suoi appalti, rispetto a quanto concordato a norma del presente titolo, si avviano negoziati con l'altra Parte per estenderle tali vantaggi su base reciproca mediante una decisione del Comitato di associazione.

ARTICOLO 161

Deroghe

Fermo restando l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le Parti, o restrizioni dissimulate agli scambi tra di esse, nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure:

- a) necessarie per tutelare la morale pubblica o per mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
- b) necessarie per tutelare la vita, la salute o la sicurezza delle persone;
- c) necessarie per tutelare la vita o la salute del mondo animale o vegetale;
- d) necessarie per tutelare la proprietà intellettuale; ovvero
- e) riguardanti i beni o i servizi collegati ai disabili, alle opere di beneficenza o al lavoro nelle prigioni.

ARTICOLO 162

Riesame e applicazione

Salvo diverso accordo tra le Parti, il Comitato di associazione riesamina ogni due anni l'applicazione del presente titolo, analizzando tutte le questioni connesse e prendendo opportuni provvedimenti nell'esercizio delle sue funzioni. Esso provvede in particolare a:

- a) coordinare gli scambi tra le Parti per lo sviluppo e l'applicazione dei sistemi informatici nel campo delle commesse pubbliche;
- b) formulare opportune raccomandazioni riguardanti la cooperazione tra le Parti;
- c) prendere decisioni nei casi previsti dal presente titolo.

TITOLO V

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

ARTICOLO 163

Obiettivo e ambito di applicazione

1. Le Parti si adoperano per liberalizzare i pagamenti correnti e i movimenti di capitali tra di esse, conformemente agli impegni assunti nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali e tenendo debitamente conto della stabilità monetaria di ciascuna Parte.
2. Il presente titolo si applica a tutti i pagamenti correnti e a tutti i movimenti di capitali tra le Parti.

ARTICOLO 164

Conto corrente

Le Parti autorizzano l'uso di moneta liberamente convertibile, conformemente al regolamento di base del Fondo monetario internazionale, per tutti i pagamenti e i trasferimenti sul conto corrente tra di esse.

ARTICOLO 165

Conto capitale

Per le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma del titolo III della presente parte, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.

ARTICOLO 166

Deroghe e misure di salvaguardia

1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali tra le Parti diano luogo, o possano dar luogo a gravi difficoltà per il funzionamento della politica monetaria o di cambio di una delle Parti, la Parte interessata può applicare ai movimenti di capitali le misure di salvaguardia strettamente necessarie, per un periodo non superiore a un anno. L'applicazione delle misure di salvaguardia può essere prorogata mediante il loro formale ripristino.
2. La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la loro abolizione.

ARTICOLO 167

Disposizioni finali

1. Per quanto riguarda il presente titolo, le Parti confermano i rispettivi diritti e obblighi a norma di tutti gli accordi bilaterali o multilaterali di cui sono firmatarie.
2. Le Parti si consultano onde agevolare la circolazione dei capitali tra di esse conformemente agli obiettivi del presente accordo.

TITOLO VI

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ARTICOLO 168

Obiettivo

Le Parti concedono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti previsti dai trattati internazionali.

ARTICOLO 169

Ambito di applicazione

Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni riservate e la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967).

ARTICOLO 170

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Conformemente agli obiettivi dell'articolo 168, le Parti:

- a) continuano a garantire l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che derivano dalle seguenti convenzioni internazionali:
 - i) l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("TRIPS");
 - ii) la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967);
 - iii) la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 1971);
 - iv) la convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); e
 - v) la convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 1978 ("convenzione UPOV 1978") o la convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 1991 ("convenzione UPOV 1991");

b) entro il 1° gennaio 2007, aderiscono alle seguenti convenzioni multilaterali e garantiscono l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano:

- i) l'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (atto di Ginevra, 1977, emendato nel 1979);
- ii) il trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra, 1996);
- iii) il trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996);
- iv) il trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
- v) l'accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo 1971, modificato nel 1979);

c) entro il 1° gennaio 2009, aderiscono alle seguenti convenzioni multilaterali e garantiscono l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano:

- i) la convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971);
- ii) la convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Unione di Locarno 1968, modificata nel 1979);

- iii) il trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); e
 - iv) il trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);
- d) si adoperano per ratificare quanto prima le seguenti convenzioni multilaterali e garantire l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano:
- i) il protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (1989);
 - ii) l'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1969, modificato nel 1979); e
 - iii) l'accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985).

ARTICOLO 171

Riesame

Mentre le Parti ribadiscono l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali suddette, il Consiglio di associazione può decidere di inserire nell'articolo 170 altre convenzioni multilaterali in questo settore.

TITOLO VII

CONCORRENZA

ARTICOLO 172

Obiettivi

1. Le Parti si impegnano ad applicare le rispettive norme di concorrenza in modo coerente con questa parte dell'accordo, onde evitare che i benefici derivanti dal processo di liberalizzazione degli scambi di beni e di servizi possano essere ridotti o annullati da comportamenti anticoncorrenziali. A tal fine, le Parti decidono di collaborare e di coordinare le rispettive autorità di concorrenza a norma del presente titolo.
2. Al fine di impedire distorsioni o restrizioni della concorrenza che potrebbero eventualmente pregiudicare gli scambi commerciali tra di esse, le Parti prestano una particolare attenzione agli accordi anticoncorrenziali, alle pratiche concertate e allo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti individuali o comuni.
3. Le Parti decidono di collaborare e di coordinarsi per applicare le norme di concorrenza attraverso notifiche, consultazioni, scambi di informazioni non riservate e assistenza tecnica. Le Parti riconoscono l'importanza di attenersi ai principi di concorrenza che entrambe accetterebbero nei consessi internazionali, compresa l'OMC.

ARTICOLO 173

Definizioni

Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "norme di concorrenza":
 - a) per la Comunità, gli articoli 81, 82, 85 e 86 del trattato che istituisce la Comunità europea, il regolamento (CEE) n. 4064/89, i regolamenti di attuazione o le relative modifiche;
 - b) per il Cile, il *Decreto ley* n. 211 del 1973 e la *ley* n. 19.610 del 1999, i loro regolamenti di attuazione o le relative modifiche; e
 - c) le eventuali modifiche della legislazione suddetta successive all'entrata in vigore del presente accordo;
- 2) "autorità di concorrenza":
 - a) per la Comunità, la Commissione delle Comunità europee; e
 - b) per il Cile, la *Fiscalía Nacional Económica* e la *Comisión Resolutiva*;
3. "provvedimento di applicazione", qualsiasi atto di esecuzione delle norme di concorrenza svolto mediante indagini o procedimenti dall'autorità garante della concorrenza di una Parte, dal quale possano risultare sanzioni o rimedi.

ARTICOLO 174

Notifiche

1. Le autorità di concorrenza delle Parti si notificano reciprocamente un provvedimento di applicazione qualora:
 - a) possa avere notevoli ripercussioni su interessi rilevanti dell'altra Parte;
 - b) riguardi restrizioni della concorrenza che potrebbero avere ripercussioni dirette e sostanziali sul territorio dell'altra Parte; oppure
 - c) riguardi iniziative anticoncorrenziali che si svolgono prevalentemente sul territorio dell'altra Parte.
2. A condizione che questa modalità non sia contraria alle norme in materia di concorrenza delle Parti e non pregiudichi lo svolgimento di eventuali indagini, la notifica si effettua nella fase iniziale della procedura. I pareri ricevuti possono essere presi in considerazione dall'altra autorità di concorrenza al momento di adottare le decisioni.
3. Le notifiche di cui al paragrafo 1 devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione alla luce degli interessi dell'altra Parte.
4. Le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere per garantire che le notifiche siano effettuate come specificato più sopra, compatibilmente con le risorse amministrative di cui dispongono.

ARTICOLO 175

Coordinamento dei provvedimenti di applicazione

L'autorità di concorrenza di una Parte può notificare all'autorità di concorrenza dell'altra Parte la propria disponibilità al coordinamento dei provvedimenti di applicazione in rapporto ad un caso specifico. Tale coordinamento non impedisce alle Parti di prendere decisioni autonome.

ARTICOLO 176

Consultazioni in caso di pregiudizio a interessi rilevanti di una Parte nel territorio dell'altra Parte

1. Ciascuna Parte prende in considerazione, se del caso, in sede di applicazione gli interessi rilevanti dell'altra Parte conformemente alla sua legislazione. Qualora l'autorità di concorrenza di una Parte ritenga che interessi rilevanti di tale Parte possano essere lesi da un'indagine o da un procedimento condotti dall'autorità di concorrenza dell'altra Parte, può esporre il suo punto di vista sulla questione o chiedere consultazioni all'altra autorità di concorrenza. Quest'ultima, fatte salve la continuazione di ogni azione svolta nell'ambito delle sue norme in materia di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale, deve considerare con la debita attenzione le osservazioni dell'autorità di concorrenza richiedente.

2. Qualora l'autorità di concorrenza di una Parte ritenga che gli interessi di tale Parte siano lesi in modo sostanziale da pratiche anticoncorrenziali di qualsiasi origine che siano o siano state applicate da una o più imprese situate nell'altra Parte, può chiedere consultazioni con l'autorità di concorrenza di quest'ultima, restando inteso che l'avvio delle consultazioni non pregiudica la piena libertà dell'autorità in questione quanto alla decisione finale. L'autorità di concorrenza consultata può adottare, ai sensi delle proprie norme in materia di concorrenza, le misure correttive che ritiene appropriate, fatto salvo il suo potere discrezionale totale in materia di applicazione.

ARTICOLO 177

Scambi di informazioni e riservatezza

1. Le autorità di concorrenza possono scambiarsi informazioni non riservate per agevolare la corretta applicazione delle rispettive norme in materia di concorrenza.
2. Per migliorare la trasparenza, e fatte salve le norme in materia di riservatezza applicabili in ciascuna Parte, le Parti si impegnano a scambiare informazioni sulle sanzioni e sulle misure correttive applicate qualora, secondo l'autorità di concorrenza competente, interessi rilevanti dell'altra Parte siano lesi in misura considerevole, nonché a comunicare, su richiesta dell'autorità di concorrenza dell'altra Parte, i motivi che hanno giustificato tali misure.

3. Ciascuna Parte fornisce annualmente all'altra informazioni sugli aiuti di Stato comprendenti l'importo generale degli aiuti e, possibilmente, la suddivisione per settori. Ciascuna Parte può chiedere informazioni sui singoli casi che incidono sugli scambi tra le Parti. La Parte interpellata fa quanto in suo potere per fornire le informazioni non riservate.
4. Tutti gli scambi di informazioni sono soggetti alle norme di riservatezza vigenti in ciascuna delle Parti. Le informazioni riservate la cui divulgazione sia esplicitamente vietata o che, se divulgate, potrebbero nuocere agli interessi delle Parti non possono essere fornite senza l'esplicito consenso della relativa fonte.
5. Ciascuna autorità di concorrenza rispetta la riservatezza delle informazioni fornite a titolo riservato dall'altra autorità e respinge ogni richiesta di comunicazione di tali informazioni presentata da un terzo senza l'autorizzazione dell'autorità di concorrenza che le ha fornite.
6. In particolare, quando ciò sia previsto dalla legislazione di una Parte, possono essere fornite informazioni riservate ai rispettivi tribunali, che ne garantiscono la riservatezza.

ARTICOLO 178

Assistenza tecnica

Le Parti possono prestarsi reciprocamente assistenza tecnica per avvalersi l'una dell'esperienza dell'altra e per rafforzare l'attuazione delle loro norme e politiche in materia di concorrenza.

ARTICOLO 179

Imprese pubbliche e imprese con diritti speciali o esclusivi, compresi i monopoli designati

1. Nessuna disposizione del presente titolo impedisce a una Parte di designare o di mantenere monopoli pubblici o privati conformemente alla sua legislazione.
2. Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese con diritti speciali o esclusivi, il Comitato di associazione si accerta che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, non si adottino né si mantengano in vigore misure tali da distorcere gli scambi di beni o di servizi tra le Parti in misura contraria ai loro interessi, e che le imprese suddette siano soggette alle norme in materia di concorrenza, sempreché tali norme non ostacolino, de jure o de facto, lo svolgimento dei loro compiti specifici.

ARTICOLO 180

Composizione delle controversie

Nessuna delle due Parti può ricorrere al dispositivo di composizione delle controversie previsto dal presente accordo per le questioni sorte nell'ambito del presente titolo.

TITOLO VIII

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPITOLO I

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 181

Obiettivo

L'obiettivo del presente titolo è evitare e risolvere le controversie tra le Parti in merito all'applicazione in buona fede di questa parte dell'accordo, nonché risolvere in modo reciprocamente soddisfacente tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

ARTICOLO 182

Ambito di applicazione

Salvo diversa disposizione esplicita, le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le questioni inerenti all'interpretazione e all'applicazione della presente parte dell'accordo.

CAPITOLO II

PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 183

Consultazioni

1. Le Parti si adoperano costantemente per concordare l'interpretazione e l'applicazione della presente parte dell'accordo, per evitare e risolvere le controversie tra di esse e per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle questioni che potrebbero comprometterne il funzionamento attraverso la cooperazione e le consultazioni.
2. Ciascuna Parte può chiedere consultazioni all'interno del Comitato di associazione su tutte le misure vigenti o proposte, su tutte le questioni inerenti all'applicazione o all'interpretazione della presente parte dell'accordo o su altre questioni che, a loro parere, potrebbero comprometterne il funzionamento. Ai fini del presente titolo, per "misura" s'intende anche una prassi. Nella richiesta trasmessa da una Parte all'altra devono essere indicate la misura o la questione oggetto della contestazione e le disposizioni del presente accordo considerate applicabili.
3. Il Comitato di associazione si riunisce entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Una volta iniziate le consultazioni, le Parti forniscono le informazioni necessarie per valutare in che modo la misura o l'altra questione possa compromettere il funzionamento e l'applicazione della presente parte dell'accordo. Le informazioni scambiate durante le consultazioni hanno carattere riservato. Il Comitato di associazione si adopera per risolvere tempestivamente la controversia mediante una decisione in cui vengono specificate le misure di attuazione che deve adottare la Parte interessata e le relative scadenze.

CAPITOLO III

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 184

Avvio della procedura

1. Le Parti si adoperano costantemente per trovare un accordo reciprocamente soddisfacente in merito alla controversia.
2. Qualora una Parte ritenga che una misura applicata dall'altra Parte violi uno degli obblighi di cui all'articolo 182 e la questione non sia stata risolta entro quindici giorni dalla riunione del Comitato di associazione indetta a norma dell'articolo 183, paragrafo 3 o, se precedente, entro quarantacinque giorni dalla richiesta di consultazioni in sede di Comitato di associazione, può chiedere per iscritto che sia costituito un panel arbitrale.
3. La Parte ricorrente trasmette la domanda, in cui specifica la misura che a suo parere viola la presente parte dell'accordo e le disposizioni del presente accordo che ritiene pertinenti, all'altra Parte e al Comitato di associazione.

ARTICOLO 185

Nomina degli arbitri

1. I panel arbitrali sono composti da tre arbitri.
2. Il Comitato di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di almeno quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri, un terzo delle quali non deve avere la cittadinanza né dell'una né dell'altra Parte, identificate come presidenti di panel arbitrali. Il Comitato di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. Le persone suddette devono possedere competenze o esperienza specifica in merito alle leggi, al commercio internazionale, ad altre questioni connesse alla presente parte dell'accordo o alla composizione delle controversie derivanti dagli accordi commerciali internazionali, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associate ad una delle Parti né ricevere istruzioni da una delle Parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato XVI. L'elenco può essere modificato ogni tre anni.
3. Entro tre giorni dalla richiesta di costituzione del panel arbitrale, il presidente del Comitato di associazione sceglie i tre arbitri tra i nominativi dell'elenco di cui al paragrafo 2, uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla Parte oggetto del reclamo e il presidente tra le persone individuate a tale scopo a norma del paragrafo 2.

4. La data di costituzione del panel arbitrale è quella in cui vengono scelti i tre arbitri.
5. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le Parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 6.
6. In caso di impedimento, ritiro o revoca di un arbitro, viene designato un sostituto entro tre giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, il termine applicabile alle procedure del panel arbitrale è sospeso per un periodo che inizia alla data dell'impedimento, del ritiro o della revoca dell'arbitro e finisce alla data in cui viene scelto il sostituto.

ARTICOLO 186

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il panel può ottenere informazioni e assistenza tecnica dalle persone e dagli organismi che giudica appropriati. Le informazioni ottenute vengono sottoposte alle Parti che possono formulare osservazioni in merito.

ARTICOLO 187

Relazioni del panel arbitrale

1. Di norma, il panel arbitrale presenta alle Parti e al Comitato di associazione una relazione contenente le sue risultanze e conclusioni, entro tre mesi dalla data di costituzione, e comunque non oltre cinque mesi da questa data. La relazione del panel arbitrale si basa sulle osservazioni e sulle comunicazioni delle Parti, nonché su tutte le informazioni ricevute a norma dell'articolo 186. La relazione è definitiva e disponibile al pubblico.
2. La relazione indica le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute.
3. I panel arbitrali interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del diritto pubblico internazionale, tenendo debitamente conto del fatto che le Parti devono applicare il presente accordo in buona fede, evitando di eludere i loro obblighi.
4. Se una Parte asserisce che una misura dell'altra Parte è incompatibile con le disposizioni della presente parte dell'accordo, è tenuta a provare tale incompatibilità. Se una Parte asserisce che una misura è oggetto di una deroga ai sensi della presente parte dell'accordo, è tenuta a provare che la deroga è applicabile.

5. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il panel arbitrale fa il possibile per presentare la sua decisione alle Parti entro settantacinque giorni dalla data di costituzione. Il termine massimo per presentare la relazione è comunque di quattro mesi da questa data. Nei casi urgenti, il panel arbitrale può formulare conclusioni provvisorie.

6. Tutte le decisioni del panel arbitrale, compresa l'adozione della relazione finale e delle eventuali conclusioni provvisorie, vengono prese a maggioranza.

7. La Parte che ha presentato reclamo può ritirarlo in qualsiasi momento, con il consenso del Comitato di associazione, prima che la relazione venga presentata alle Parti e al Comitato di associazione, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.

8. Il panel arbitrale può sospendere i lavori in qualsiasi momento, con il consenso della Parte nei cui confronti è stato presentato il reclamo e su richiesta della Parte ricorrente, per un periodo non superiore a dodici mesi. In tal caso, i termini di cui ai paragrafi 1 e 5 vengono prorogati di una durata equivalente a quella della sospensione. Se i lavori del panel vengono sospesi per più di dodici mesi, decade la facoltà di costituire il panel, fermo restando il diritto per la Parte ricorrente di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.

ARTICOLO 188

Applicazione delle relazioni del panel

1. Le Parti sono tenute a adottare le misure necessarie per mettere in pratica la relazione del panel arbitrale.
2. Le Parti cercano di giungere a un accordo sulle misure specifiche necessarie per mettere in pratica la relazione finale.
3. La Parte nei cui confronti è proposto il reclamo notifica all'altra Parte, entro trenta giorni dalla trasmissione della relazione alle Parti e al Comitato di associazione:
 - a) la misura specifica necessaria per mettere in pratica la relazione;
 - b) il tempo ragionevolmente necessario per farlo; e
 - c) una proposta concreta di compensazione temporanea in attesa della piena attuazione delle misure specifiche necessarie per mettere in pratica la relazione.
4. In caso di disaccordo tra le Parti sul contenuto della notifica, la Parte ricorrente chiede al panel arbitrale originale di decidere se le misure proposte di cui al paragrafo 3, lettera a) siano coerenti con questa parte dell'accordo, se il periodo indicato sia ragionevole e se la proposta di compensazione sia palesemente sproporzionata. La decisione viene comunicata entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

5. La Parte in causa notifica all'altra Parte e al Comitato di associazione le misure adottate per porre fine all'inosservanza dei suoi obblighi a norma della presente parte dell'accordo prima che scada il periodo ragionevole concordato tra le Parti o fissato a norma del paragrafo 4. Al momento della notifica, l'altra Parte può chiedere al panel arbitrale originale di pronunciarsi sulla conformità di dette misure con la presente parte dell'accordo se queste misure non sono simili a quelle dichiarate coerenti con detta parte dell'accordo dal panel arbitrale a norma del paragrafo 4. Il panel arbitrale si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

6. Qualora la Parte in causa non notifichi le misure di applicazione prima dello scadere del periodo ragionevole, o qualora il panel arbitrale decreti l'incompatibilità delle misure notificate dalla Parte in causa con i suoi obblighi a norma della presente parte dell'accordo, se non si giunge ad un accordo sulla compensazione la Parte che ha presentato reclamo ha il diritto di sospendere l'applicazione dei benefici concessi a norma della presente parte dell'accordo in misura equivalente al livello di vanificazione e pregiudizio causato dalla misura che viola la presente parte dell'accordo.

7. Nel considerare quali benefici sospendere, la Parte che ha proposto reclamo dovrebbe chiedere in primo luogo i benefici concessi nello stesso titolo o negli stessi titoli della presente parte dell'accordo interessati dalla misura per la quale il panel ha riscontrato una violazione di detta parte dell'accordo. Qualora tale Parte giudichi impossibile o inefficace sospendere i benefici nello stesso titolo o negli stessi titoli, essa può sospendere i benefici concessi in altri titoli, informando per iscritto l'altra Parte dei motivi che giustificano questa decisione. Nello scegliere i benefici da sospendere, si privilegiano quelli che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

8. La Parte ricorrente notifica all'altra Parte e al Comitato di associazione i benefici che intende sospendere. L'altra Parte può chiedere, entro cinque giorni dalla notifica, al panel arbitrale originale di stabilire se i benefici che la Parte ricorrente intende sospendere sono equivalenti al livello di vanificazione e di pregiudizio causato dalla misura giudicata incompatibile con la presente parte dell'accordo e se la sospensione proposta è conforme al paragrafo 7. Il panel arbitrale si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintantoché il panel arbitrale non si è pronunciato.

9. La sospensione dei benefici è provvisoria e viene applicata dalla Parte ricorrente finché la misura giudicata incompatibile con la presente parte dell'accordo non viene ritirata o modificata onde renderla conforme con detta parte, o finché le Parti non sono giunte a un accordo sulla composizione della controversia.

10. Su richiesta di una delle Parti, il panel arbitrale originale si pronuncia sulla conformità con la presente parte dell'accordo di tutte le misure di applicazione adottate dopo la sospensione dei benefici nonché, in funzione di detta valutazione, sull'opportunità di mantenere o di modificare detta sospensione. Il panel arbitrale si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta.

11. Le conclusioni di cui al presente articolo sono definitive e vincolanti, vengono trasmesse al Comitato di associazione e messe a disposizione del pubblico.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 189

Disposizioni generali

1. Tutti i periodi menzionati nel presente titolo possono essere modificati di comune accordo fra le Parti.
2. Salvo diverso accordo fra le Parti, il panel arbitrale può procedere in conformità del modello di regolamento interno che figura nell'allegato XV. Se lo ritiene necessario, tuttavia, il Comitato di associazione può modificare, mediante decisione, detto modello di regolamento interno e il codice di condotta che figura nell'allegato XVI.
3. Salvo diversa decisione delle Parti, il pubblico non è ammesso alle udienze dei panel arbitrali.

- 4.a) La Parte che denuncia la violazione di un obbligo ai sensi dell'accordo OMC si avvale delle norme e delle procedure ivi previste, che si applicano fatte salve le disposizioni del presente accordo.
- b) La Parte che denuncia la violazione di un obbligo ai sensi della presente parte dell'accordo si avvale delle norme e delle procedure previste nel presente titolo.
- c) Salvo diverso accordo tra le Parti, la Parte che denuncia la violazione di un obbligo ai sensi della presente parte dell'accordo, che equivale in sostanza a un obbligo ai sensi dell'OMC, si avvale delle norme e delle procedure pertinenti dell'accordo OMC, che si applicano fatte salve le disposizioni del presente accordo.
- d) Una volta avviata la procedura di composizione delle controversie, si utilizza esclusivamente la sede prescelta, sempreché non si sia dichiarata incompetente. Tutte le questioni inerenti alla competenza dei panel arbitrali costituiti a norma del presente titolo devono essere sollevate entro dieci giorni dalla costituzione del panel e risolte mediante una decisione preliminare del panel entro trenta giorni dalla sua costituzione.

TITOLO IX

TRASPARENZA

ARTICOLO 190

Punti di contatto e scambi di informazioni

1. Nell'intento di agevolare le comunicazioni tra le Parti su tutte le questioni commerciali contemplate dalla presente parte dell'accordo, ciascuna Parte designa un punto di contatto. Su richiesta di una delle Parti, il punto di contatto dell'altra Parte indica l'ufficio o il funzionario competente e fornisce l'assistenza necessaria per agevolare le comunicazioni con la Parte richiedente.
2. Su richiesta dell'altra Parte, e compatibilmente con le sue leggi nazionali e con i suoi principi, ciascuna Parte fornisce informazioni e risponde a tutte le domande dell'altra Parte riguardanti una misura in vigore o proposta che potrebbe compromettere considerevolmente il funzionamento della presente parte dell'accordo.
3. Si considera che le informazioni di cui al presente articolo siano state fornite quando sono state rese disponibili mediante una debita notifica all'OMC o possono essere consultate gratuitamente da tutti sul sito web della Parte interessata.

ARTICOLO 191

Cooperazione per una maggiore trasparenza

Le Parti decidono di collaborare nei consessi bilaterali e multilaterali per migliorare la trasparenza nelle questioni commerciali

ARTICOLO 192

Pubblicazione

Ciascuna Parte pubblica tempestivamente e rende accessibili al pubblico le sue disposizioni legislative e regolamentari, le sue procedure e decisioni amministrative di applicazione generale riguardanti tutte le questioni commerciali contemplate dalla presente parte dell'accordo.

TITOLO X

COMPITI SPECIFICI DEGLI ORGANI ISTITUITI DAL PRESENTE ACCORDO PER QUANTO RIGUARDA LE QUESTIONI COMMERCIALI

ARTICOLO 193

Compiti specifici

1. Quando si riunisce per svolgere i compiti affidatigli dalla presente parte dell'accordo, il Comitato di associazione è composto da rappresentanti della Comunità europea e del Cile, di norma alti funzionari statali, competenti per le questioni commerciali.
2. Fatto salvo l'articolo 6, il Comitato di associazione provvede a:
 - a) garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente parte dell'accordo e di tutti gli strumenti concordati tra le Parti relativamente alle questioni commerciali, nell'ambito del presente accordo;
 - b) sorvegliare l'ulteriore elaborazione delle disposizioni della presente parte dell'accordo e valutare i risultati della sua applicazione;
 - c) risolvere le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente parte dell'accordo, a norma dell'articolo 183;

- d) aiutare il Consiglio di associazione a svolgere i compiti inerenti alle questioni commerciali;
- e) sorvegliare i lavori di tutti i comitati speciali istituiti a norma della presente parte dell'accordo;
- f) svolgere tutti i compiti assegnatigli dalla presente parte dell'accordo o dal Consiglio di associazione in merito alle questioni commerciali; e
- g) riferire annualmente al Consiglio di associazione.

3. Per svolgere le funzioni di cui al paragrafo 2, il Comitato di associazione ha la facoltà di:

- a) istituire comitati o organi speciali per le questioni di sua competenza, determinandone la composizione, i compiti e il regolamento interno;
- b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le Parti;
- c) esaminare tutte le questioni relative agli scambi e adottare le misure del caso nell'esercizio delle sue funzioni; e
- d) prendere decisioni o formulare raccomandazioni sulle questioni commerciali a norma dell'articolo 6.

4. A norma dell'articolo 5 e dell'articolo 6, paragrafo 4, le Parti attuano le decisioni adottate ai sensi degli articoli 60, paragrafo 5, e 74, e dell'articolo 38 dell'allegato III a norma dell'allegato XVII.

TITOLO XI

DEROGHE NEL SETTORE COMMERCIALE

ARTICOLO 194

Clausola di sicurezza nazionale

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come:
 - a) l'obbligo per una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia, a suo parere, contraria ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
 - b) il divieto per una Parte di adottare i provvedimenti che reputa necessari per tutelare i suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza
 - i) riguardanti materiali fissili e da fusione o materiali da essi derivati;
 - ii) connessi al traffico di armi, munizioni e ordigni bellici e al traffico di altre merci e materiali o alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, a rifornire uno stabilimento militare;

- iii) relativi a commesse pubbliche indispensabili per scopi di sicurezza nazionale o di difesa nazionale;
 - iv) in tempo di guerra o in caso di emergenza nelle relazioni internazionali;
- c) il divieto per una Parte di prendere una qualsiasi iniziativa per conformarsi agli obblighi assunti nell'ambito della carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
2. Il Comitato di associazione viene informato per quanto possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c) e della loro scadenza.

ARTICOLO 195

Problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti

1. In caso di gravi difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, una Parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive degli scambi di beni e di servizi, nonché dei pagamenti e dei movimenti di capitali, compresi quelli connessi agli investimenti diretti.
2. Le Parti fanno il possibile per evitare di applicare le misure restrittive di cui al paragrafo 1.

3. Tutte le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo devono essere non discriminatorie, avere una durata limitata e non superare quanto necessario per ovviare alle difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna. Tali misure devono inoltre conformarsi alle condizioni stabilite nell'accordo OMC e risultare coerenti con gli articoli pertinenti del regolamento di base del Fondo monetario internazionale.

4. La Parte che mantiene in vigore o che ha adottato misure restrittive, comprese le relative modifiche, ne informa immediatamente l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la loro abolizione.

5. La Parte che applica le misure restrittive avvia tempestivamente consultazioni in sede di Comitato di associazione, durante le quali si valutano la situazione della sua bilancia dei pagamenti e le restrizioni adottate o mantenute a norma del presente articolo tenendo conto, tra l'altro:

- a) della natura e dell'entità delle difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna;
- b) del contesto economico e commerciale esterno della Parte che chiede la consultazione;
- c) delle eventuali misure correttive disponibili in alternativa.

Nelle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive con i paragrafi 3 e 4. Tutti i dati finanziari e statistici presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti vengono accettati; le conclusioni si basano sulla valutazione del Fondo riguardante la situazione della bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna della Parte che chiede la consultazione.

ARTICOLO 196

Fiscalità

1. Nessuna disposizione della presente parte dell'accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo può essere interpretata come un divieto per le Parti di fare distinzioni, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro legislazione fiscale, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda la loro residenza o la località in cui sono investiti i loro capitali.
2. Nessuna disposizione della presente parte dell'accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure volte ad impedire l'elusione o l'evasione delle tasse ai sensi delle disposizioni fiscali degli accordi volti ad evitare la duplice imposizione, di altre intese fiscali o della legislazione fiscale interna.
3. Le disposizioni della presente parte dell'accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti a norma di una qualsivoglia convenzione fiscale. In caso di incoerenza tra il presente accordo e tale convenzione, quest'ultima prevale per quanto riguarda le disposizioni incoerenti.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 197

Definizione delle Parti

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono, da un lato, la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altro, la Repubblica del Cile.

ARTICOLO 198

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure.
2. Dette notifiche sono destinate al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo.

3. In attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Cile decidono di applicare gli articoli da 3 a 11, l'articolo 18, gli articoli da 24 a 27 e da 48 a 54, l'articolo 55, lettere a), b), f), h) e i), gli articoli da 56 a 93, gli articoli da 136 a 162 e gli articoli da 172 a 206 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui la Comunità e il Cile si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

4. Quando una delle Parti applica una disposizione del presente accordo in attesa della sua entrata in vigore, si considera che tutti i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in questa disposizione indichino la data a decorrere dalla quale le Parti decidono di applicarla a norma del paragrafo 3.

5. L'accordo sostituisce, a decorrere dalla sua entrata in vigore, l'accordo quadro di cooperazione a norma del paragrafo 1. Eccezionalmente, il protocollo sull'assistenza reciproca nel settore doganale dell'accordo quadro di cooperazione del 13 giugno 2001 rimane in vigore e diventa parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 199

Durata

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
2. Ciascuna Parte può notificare per iscritto l'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
3. La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla notifica all'altra Parte.

ARTICOLO 200

Adempimento degli obblighi

1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.
2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce entro trenta giorni al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Comitato di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna Parte può adottare immediatamente le misure del caso, conformemente al diritto internazionale, in caso di:
 - a) denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o di
 - b) inosservanza, ad opera dell'altra Parte, degli elementi fondamentali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

L'altra Parte può chiedere che sia indetta urgentemente, e comunque entro quindici giorni, una riunione tra le Parti per procedere ad un esame approfondito della situazione e cercare una soluzione accettabile per le Parti.

4. In deroga al paragrafo 2, se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi di cui alla parte IV, può ricorrere esclusivamente alle procedure di composizione delle controversie di cui alla parte IV, titolo VIII.

ARTICOLO 201

Futuri sviluppi

1. Le Parti possono decidere di concerto di estendere l'ambito di applicazione del presente accordo, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, concludendo accordi su settori o attività specifici in base all'esperienza acquisita in sede di attuazione.

2. Ciascuna Parte può formulare suggerimenti volti ad ampliare la cooperazione per l'applicazione in tutti i settori contemplati dal presente accordo, tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione.

ARTICOLO 202

Protezione dei dati

Le Parti decidono di concedere un alto livello di protezione al trattamento dei dati personali e di altra natura, compatibilmente con i massimi standard internazionali.

ARTICOLO 203

Clausola di sicurezza nazionale

L'articolo 194 si applica a tutto l'accordo.

ARTICOLO 204

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica del Cile.

ARTICOLO 205

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 206

Allegati, appendici, protocolli e note

Gli allegati, le appendici, i protocolli e le note del presente accordo ne costituiscono parte integrante.